



03399-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2205/2023
DANIELA CALAFIORE		UP - 19/12/2023
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	R.G.N. 27030/2023
ALESSANDRO RANALDI		
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA

dalla parte civile TUCCIARIELLO MARILISA LORENA nata a SAN GIOVANNI ROTONDO
il 06/09/1986

dalla parte civile TUCCIARIELLO ALESSANDRA nata a SAN GIOVANNI ROTONDO il
06/09/1986

dalla parte civile TUCCIARIELLO RAFFAELE nato a RIONERO IN VULTURE il 24/06/1952

dalla parte civile COLANGELO GIUSEPPA nata a RIONERO IN VULTURE il 04/08/1954

dalla parte civile DI LORENZO VINCENZO nato a MELFI il 08/01/1992

nel procedimento a carico di:

LASPAGNOLETTA SALVATORE nato a MELFI il 31/01/1990

inoltre:

RESPONSABILE CIVILE

avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. LUIGI ORSI

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

Uditi i Difensori

- per le parti civili COLANGELO GIUSEPPA e TUCCIARIELLO RAFFAELE avvocato CIMADOMO DONATELLO del foro di POTENZA il quale, dopo aver evidenziato i punti salienti del ricorso e riportandosi nel resto, insiste nel chiedere l'annullamento della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese depositate in udienza.
- per la parte civile TUCCIARIELLO ALESSANDRA, avvocato CAGGIANO TERESA del foro di POTENZA che, dopo aver illustrato i motivi di doglianza insiste nel chiederne l'accoglimento come da conclusioni depositate in udienza.
- avvocato CAGGIANO RAFFAELE del foro di POTENZA in difesa della parte civile TUCCIARIELLO MARILISA LORENA che insiste nell'accoglimento del ricorso come da conclusioni scritte che deposita in udienza.
- avvocato FOLLIERI AURELIO del foro di FOGGIA, difensore della parte civile DI LORENZO VINCENZO il sostituto processuale avvocato FOLLIERI ANTONELLA del foro di Roma come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore presente, dopo aver illustrato brevemente i motivi di ricorso, insiste nel chiedere l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza, come da conclusioni e nota spese depositate in udienza.
- per l'avvocato ORABONA ANDREA del foro di MILANO, difensore del responsabile civile BENE ASSICURAZIONI S.P.A., il sostituto processuale avvocato STANCO GENOVEFFA del foro di Roma, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che, concordando con le conclusioni del Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza impugnata.
- in difesa di LASPAGNOLETTA SALVATORE avvocato DI CIOMMO GERARDO GIUSEPPE SAVINO del foro di POTENZA, il quale dopo aver esposto le sue argomentazioni chiede di dichiarare inammissibili tutti i ricorsi o in subordine il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del **11/6/2021** il GIP presso il Tribunale di Potenza, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Salvatore Laspagnoletta colpevole dei reati, ascrittigli in chiave di contestazione alternativa, sub:

C) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11 *septies*, 589 *bis* e *ter* cod. pen., perché, in occasione di una aggressione subita nella pubblica via da un gruppo di tifosi della squadra di calcio del Rionero in Vulture, commessa mediante lancio di oggetti e colpi sferrati all'indirizzo dell'automobile che conduceva (una Fiat Punto tg. CX220RV) dirigendosi verso il Comune di Tolve - ove si sarebbe disputata altra partita di calcio tra le due squadre del Tolve e del Melfi, squadra di cui egli era tifoso - dopo avere notato alcuni dei tifosi avversari occupare (vestiti con indumenti scuri, armati di spranghe e altri oggetti contundenti) la sede stradale nel tentativo di fermare una delle auto che precedeva la propria (e a bordo della quale viaggiavano altri amici sempre tifosi del Melfi), per colpa consistita in imprudenza e mancata diligenza, violando alcune disposizioni del codice della strada (artt. 142/2, 143 cod. strada in tema di rispetto sia della traiettoria da seguire col mezzo sia della prescrizione del limite di velocità in quel tratto stradale, pari a 30 km/h, dal momento che procedeva ad una velocità tra i 40 e i 50 km/h), proseguiva la marcia, deviava la traiettoria invadendo l'opposta corsia di marcia confidando (con colpa cosciente) nella propria capacità di oltrepassare l'assembramento di persone nel frattempo creatosi sulla sede stradale -peraltro omettendo incautamente di invertire subito il senso di marcia (per come invece facevano altri conducenti delle automobili che lo seguivano, appena notato l'ostacolo frappostosi sulla strada) - e investiva Tucciariello Fabio Berardino, attingendolo in pieno con la parte anteriore destra del veicolo, catapultandolo poi sulla sede stradale e provocandone la morte quasi immediata, viste le gravissime lesioni riportate dalla vittima e i tentativi vani di rianimarlo da parte degli operatori del soccorso 118, sopraggiunti sul posto pochissimo tempo dopo il fatto; subito dopo, proseguiva ancora alla guida del veicolo per qualche decina di metri, salvo poi fermarsi anche a causa dei vistosi danni riportati dalle parti meccaniche dell'auto, per venire infine intercettato dagli agenti della Polizia Stradale, che giunti in loco provvedevano a identificare tutti e tre gli occupanti del veicolo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni sportive e durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui dovevano svolgersi dette manifestazioni. In Vaglio di Basilicata, il 19 gennaio 2020.

D) delitto p. e p. dagli artt. 81, 61 n. 11 *septies*, 590 *bis* e *ter* cod. pen., perché, nelle medesime circostanze indicate al capo che precede, provocava lesioni personali a Di Lorenzo Vincenzo, che veniva parimenti travolto, o comunque

attinto, dal veicolo Fiat Punto tg. CX220RV in marcia, e sbalzato sulla sede stradale, riportando lesioni del tipo: "frattura scomposta omero dx, frattura multi/rammentata biossea radio ulnare dx terzo diafisario medio prossimale, diastasi sinfisi pubica con minimo ematoma dei tessuti molli in sede inguino sinfisaria, diastasi articolare sacro iliaca dx e distacco femore distale sovra condiloidea esterna, microdistacco emipiatto tibiale esterno; vasta flc coscia dx, vasta flc dei tessuti profondi dei ginocchio dx guaribile in gg. 45", così come diagnosticate dal locale servizio di Pronto Soccorso dell'ospedale S. Carlo di Potenza, ove poi il Di Lorenzo veniva ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni sportive e durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui dovevano svolgersi dette manifestazioni. In Vaglio di Basilicata, il 19 gennaio 2020.

E) delitto p. e p. dagli artt. 81, 61 n. 11 *septies*, 590 c.p., perché, nelle medesime circostanze indicate al capo che precede, provocava lesioni personali a Mecca Giuseppe Walter e Pitoia Vittorio, che venivano parimenti travolti, o comunque attinti, dal veicolo Fiat Punto tg. CX220RV in marcia, e sbalzati sulla sede stradale, riportando, rispettivamente, lesioni del tipo: "trauma contusivo con escoriazioni alle mani, gomito dx, ginocchio sx guaribili in gg. 8", "trauma contusivo con escoriazione gamba clx, guaribile in gg. 7", sì come diagnosticate dal locale servizio di Pronto Soccorso dell'ospedale S. Carlo di Potenza. Con l'aggravante: di aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni sportive e durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui dovevano svolgersi dette manifestazioni.

In Vaglio di Basilicata, il 19 gennaio 2020.

Il giudice di primo grado, ritenuta più grave la violazione di cui al capo C), aumentata la pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 589 *ter* cod. pen., ridotta per le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *septies* cod. pen., aumentata la pena per la continuazione, operata la riduzione per il rito, aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere se dovute, e lo aveva anche condannato, in solido con il responsabile civile, "Bene Assicurazioni S.P.A.", al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite Pitoia Vittorio, Di Lorenzo Vincenzo, Tucciariello Raffaele, Colangelo Giuseppa, Tucciariello Marilisa Lorena, Tucciariello Alessandra e Lombardi Maria, da liquidarsi in separato giudizio ed al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza, liquidate, per ciascuna parte civili costituita, in € 2.110,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con l'assegnazione della provvisionale immediatamente esecutiva, da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno, a favore di Tucciariello Raffaele e Colangelo Giuseppa pari, per ciascuno, ad euro 10.000,00, a favore di Tucciariello Marilisa Lorena e Tucciariello

Alessandra, pari, per ciascuna, ad euro 9.000,00, per Lombardi Maria nella misura di euro 8.000,00 e a favore di Di Lorenzo Vincenzo, nella misura di euro 5.000,00; con la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e confisca di quanto in sequestro.

2. Con l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato si chiedeva: *1.* l'assoluzione dalle imputazioni ascritte perché il fatto non sussiste o comunque per aver agito cercando di evitare a sé ed altri un pericolo grave, ingiusto, imminente ed irreparabile da lui non creato e non voluto e quindi in stato di legittima difesa e/ o comunque in stato di necessità di cui agli artt. 52 e 54 cod. pen.; *2.* in via del tutto subordinata, escludere le aggravanti di cui agli art. 589 *bis* e *ter* cod. pen. e ridurre la pena detentiva e le sanzioni accessorie inflitte.

Nell'atto di gravame delle parti civili si formulava istanza di dichiarare la responsabilità agli effetti civili di Laspagnoletta Salvatore per il reato di cui all'art. 575 cod. pen. e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e *patiendi*, come indicati nell'atto di costituzione di parte civile ovvero nella misura più congrua.

Con sentenza del **24/11/2022** la Corte di Assise di Appello di Potenza in riforma della sentenza di primo grado ha assolto Salvatore Laspagnoletta dai delitti ascrittigli ai capi C) e D) della rubrica, perché il fatto non costituisce reato per essere stato commesso per legittima difesa e da quello di cui al capo E) perché il fatto non sussiste.

In merito ai reati contestati ai capi C) e D) il giudice di secondo grado ha ritenuto, dunque, di assolvere l'imputato perché i fatti non costituiscono reato per essere stati commessi in una situazione di legittima difesa.

Con riferimento invece al reato contestato al capo E), richiamato quanto evidenziato dall'Ing. Cuomo nella sua relazione tecnica, laddove ha precisato che «Non. vi sono elementi che possano confermare l'investimento delle altre due persone che sono state soccorse presso l'Ospedale San Carlo di Potenza (Signor Pitoia Vittorio e Signor Mecca Giuseppe Walter) i cui danni fisici riportati, in ogni caso, sono del tutto marginali e non ricadenti nella tipologia di lesioni che correntemente si osservano in caso di investimento veicolare...» (pag. 112 della CTU) - la Corte potentina ha ritenuto di assolvere il Laspagnoletta perché il fatto non sussiste.

3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.



• Il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza

Il PG ricorrente, dopo avere ripercorso lo svolgimento dei fatti, ricorda che il giudice di primo grado ebbe ad escludere, alla luce degli accertamenti compiuti dalla p.g. e dal c.t. del p.m., una responsabilità a titolo di dolo in capo all'imputato, al quale invece ascriveva una condotta colposa, tanto in termini di colpa generica quanto di colpa specifica, come contestata nei capi di imputazione, configurandola quale eccesso colposo in legittima difesa.

In sintesi -ricorda il PG ricorrente- il giudice di primo grado riteneva che, nel caso di specie, fossero astrattamente configurabili i presupposti della causa di giustificazione della legittima difesa atteso che l'imputato, per sfuggire all'agguato posto in essere dai tifosi del Melfi, non poteva fare altro che difendersi con i mezzi che aveva a disposizione ovvero effettuando manovre di guida; riteneva tuttavia che Laspagnoletta avesse superato i limiti imposti dall'art. 52 cod. pen. per colpa dovuta a violazione delle ~~norme~~^{norme} in tema di circolazione stradale (artt. 142 e 143 cod. strada) e ad errore inescusabile nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza: avrebbe infatti potuto effettuare manovre diverse quali fare retromarcia oppure rallentare la velocità ad un limite anche inferiore a quello legale di 30 km/h (pag. 33 sentenza di primo grado).

La Corte di assise di Appello, al contrario, ha ritenuto, quanto ai reati sub C) e D) specificati, pienamente applicabile l'esimente della legittima difesa in quanto l'agente si è trovato di fronte ad una «imprevedibile azione aggressiva da parte di circa cinquanta tifosi del Rionero, senza di fatto mai accettare volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata ... e senza aver concretamente la possibilità di allontanarsi dal luogo senza porre in essere la manovra che di fatto è stata la causa degli eventi infausti» (pagg. 21 e 22 della sentenza impugnata). Ancora, si legge in sentenza, che: «Nel caso di specie è indubbio quindi che l'autovettura condotta dall'imputato fosse stata oggetto di un agguato preordinato da parte di circa cinquanta persone armate di bastoni ed altri strumenti idonei all'offesa fisica e che sussistesse in concreto una situazione di legittima difesa in cui il reo utilizzava l'unico mezzo a sua disposizione, ossia la sua autovettura per sottrarsi all'azione violenta dei tifosi del Rionero» (pag. 23 sent.).

Ritiene la Corte che «con valutazione *ex ante* ... la manovra posta in essere, tra l'altro ad una velocità moderata di circa 45 km all'ora, di spostarsi sull'altra corsia di marcia nel tentativo di sfuggire all'agguato o almeno di attenuarne le conseguenze, fosse l'unica in quel momento concretamente possibile ed esigibile (pag. 26)». E, ancora che: «Del resto appare irragionevole pretendere che il Laspagnoletta dovesse o rallentare o fermarsi. Neanche valutare di fare retromarcia o di invertire il senso di marcia è condotta che si sarebbe ragionevolmente potuto attendere dall'imputato» (pag. 28 sentenza)».

Tanto premesso, il PG potentino lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di vizio di motivazione, di cui alle sentenze nn. 41738/2011 e 33405/2018 di questa Corte.

Sostiene l'Ufficio ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe ommesso di valutare, in maniera logica e unitaria, le seguenti circostanze, tutte emergenti dall'elaborato del consulente tecnico del p.m., ing. Cuomo, cui pure fa riferimento in motivazione: 1. la seconda autovettura della colonna, guidata da Racioppi e che precedeva quella condotta dall'imputato, era marginalmente oggetto di aggressione (pag. 99 consulenza ing. Cuomo); 2. Laspagnoletta era in grado di rendersi conto della presenza del gruppo di tifosi del Melfi allorché l'auto dallo stesso guidata si trovava a meno di 100 mt. dall'area di aggressione (pagg. 77 e 116 cons. cit.); in proposito, Lovisco Davide Rocco, passeggero posteriore lato dx, riferiva di avere notato la presenza, sulla strada, di alcune persone che tentavano di colpire l'auto che precedeva la loro (cfr. pag. 11 sent. emessa dal g.u.p.); 3. il limite di velocità imposto dall'ente gestore della strada è pari a 30 km/h; la velocità dell'auto condotta da Laspagnoletta era stimabile in 40-50 km/h -inferiore a 15 minuti al secondo- (pag. 118 cons. cit.); 4. i veicoli che seguivano in colonna l'autovettura guidata da Laspagnoletta effettuavano la manovra di arresto ed inversione di marcia metri prima di giungere nei pressi della stazione ferroviaria (pag. 125 cons. cit.); 5. l'autovettura di Laspagnoletta riportava danneggiamenti concentrati sullo spigolo anteriore dx, sul cofano, sul parabrezza, sul tetto e lungo la fiancata dx. Non venivano rinvenuti danni in prossimità della parte posteriore del mezzo né lungo la fiancata del guidatore (pagg. 14 e 15 cons. cit.); dalle foto accluse a pagg. 18, 45 e ss. dell'elaborato del c.t., si evince che il parabrezza era frantumato al lato dx; 6. il Tucciariello, deceduto, offriva parzialmente le spalle al veicolo investitore al momento dell'impatto ed era molto vicino all'altra persona investita, Di Lorenzo (pag. 34 cons. cit.).

Dalla valutazione unitaria delle sopracitate circostanze emergerebbe in modo chiaro, a parere del P.G. ricorrente, la condotta colposa di Laspagnoletta, così come delineata dal primo giudice; ed invero, l'imputato, una volta avvistati gli aggressori, ben avrebbe potuto arrestare l'auto e fare inversione di marcia, così come fatto dai conducenti delle autovetture che lo seguivano.

Ancora, secondo la tesi proposta in ricorso, margini di manovra differenti da quella posta in essere, con lo spostamento sulla corsia opposta e l'investimento di persone sicuramente non in posizione offensiva, residuavano anche allorché l'autovettura veniva colpita con corpi contundenti.

La tipologia dei colpi inferti indicherebbe, infatti, che la Fiat Tipo veniva assalita esclusivamente sul lato dx; lo stesso imputato, in sede di interrogatorio, precisava che gli aggressori non avevano circondato la sua autovettura, ma erano presenti solo al lato dx della stessa e qualcuno anche davanti al veicolo, ma sempre defilato sulla dx (pag. 32 sent. emessa dal g.u.p.). Sicché, ancora, Laspagnoletta avrebbe potuto porre in essere manovre differenti quali proseguire (come fatto dalle vetture precedenti), fare retromarcia o anche effettuare l'inversione di marcia nella corsia opposta, ma a velocità pari o inferiore al limite stabilito per quella strada in 30 km., velocità che gli avrebbe consentito un controllo maggiore del mezzo e, quindi, una manovra di guida non pericolosa per Tucciariello e Di Lorenzo.

Premesso quanto sopra, il PG ricorrente segnala che il giudice di secondo grado, a pag. 10 della sentenza, nell'indicare gli elementi su cui il gup aveva fondato la propria decisione, dà conto della circostanza - ritenuta dallo stesso gup - per cui Laspagnoletta aveva avuto modo di avvistare l'aggressione, sia pure marginale, subita dalla seconda autovettura; pur tuttavia, da tale circostanza, non contestata, non trae alcuna logica deduzione nel senso sopra precisato.

Ancora, a pag. 24 della sentenza impugnata si afferma che i tifosi antagonisti si trovavano per logica anche sul lato sx del mezzo alla stregua di un ragionamento non condivisibile, ma soprattutto non riscontrato, attesa l'assenza di colpi inferti sul lato dx dell'autovettura (nonché sulla parte posteriore del mezzo).

Da ultimo, il giudice di secondo grado richiama le considerazioni conclusive dell'ing. Cuomo a pag. 125 dell'elaborato. Peraltro, dette conclusioni, che sarebbero state indotte dall'esigenza comprensibile del professionista di ribadire l'assenza di elementi che permettano di individuare la volontà cosciente del conducente dell'autovettura di arrecare danno ad altri utenti della strada, come specificato alla pag. 124 della relazione, risulterebbero del tutto eccentriche rispetto ai risultati dell'attività tecnica svolta e ai profili di colpa dallo stesso consulente individuati in capo a Laspagnoletta a pag. 120 dell'elaborato.

Per il PG ricorrente occorre tener presente che le indagini del p.m. miravano, in particolare, a stabilire se, nel caso di specie, fosse riscontrabile una condotta dolosa o colposa, come, del resto, si desume dalla contestazione alternativa.

In conclusione, la Corte di Appello avrebbe basato la propria decisione su di una ricostruzione della vicenda non aderente agli esiti degli accertamenti della P.G. e del c.t. del p.m., laddove la valutazione logica e complessiva delle circostanze sopra specificate, tutte risultanti dai detti accertamenti, avrebbe dovuto comportare la conferma della sentenza di primo grado in ordine ai capi C) e D) della rubrica.

Per quanto sopra esposto, chiede annullarsi, con rinvio, la pronuncia impugnata con riferimento ai capi C) e D) della rubrica.

• La **parte civile Vincenzo Di Lorenzo** (avv. Aurelio Follieri) in relazione al reato di cui al capo D della rubrica.

Il difensore ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 81, 61 n.11 *septies*, 590 *bis*, 590 *ter*, 52 e 55 cod. pen. e vizio di motivazione.

Ci si duole che le motivazioni della sentenza assolutoria non siano idonee a superare le argomentazioni del provvedimento di primo grado, oltre a risultare illogiche ed in contrasto con le emergenze probatorie.

Si rileva che nel caso in esame non vi sarebbe omogeneità tra i beni in confitto essendovi da un lato l'incolumità personale delle parti civili e dall'altro l'integrità dell'autovettura dell'imputato. Ciò in quanto i tifosi rioneresi, come accertato, brandivano dei bastoni in plastica non idonei a mettere in pericolo chi si trovava nell'abitacolo di un'autovettura in marcia, con evidente sproporzione tra offesa e difesa. In proposito si richiamano il limite di tale proporzione stabilito dall'art. 2 co. 2 CEDU e i precedenti stabiliti da questa Corte in tema di legittima difesa e di proporzione tra offesa e difesa con le sentenze Sez.1, n. 10927 del 11/3/2022, Sez.1 n. 45425 del 25/10/2005 Rv. 233352 e Sez. 5 n. 4857/2022 del 15/11/2021.

Nel caso in esame si sostiene che la forza utilizzata dall'imputato per contrastare il presunto assalto all'autovettura, non pacifico perché avvenuto dopo l'investimento, sarebbe certamente sproporzionata, avendo determinato la morte di due persone poste di spalle rispetto alla vettura e che, pertanto, non potevano stare portando alcun assalto.

Si riporta la motivazione del primo giudice sull'avvenuto accertamento della sproporzione tra offesa e difesa, ripercorrendo il ragionamento e evidenziando l'avvenuta individuazione di condotte alternative da parte del GUP.

Ciò per evidenziare l'erroneità della tesi della sentenza di appello che, premessa la sussistenza di una situazione di legittima difesa, riferisce di tentativi dell'imputato di sottrarsi all'aggressione senza esplicitarli.

In realtà non vi sarebbe stato nessun tentativo da parte del Laspagnoletta di assumere una condotta diversa, in quanto lo stesso si sarebbe limitato a continuare la sua marcia, aumentando la velocità, nella convinzione che gli ostacoli si spostassero.

Si sostiene che la sentenza impugnata, per affermare il requisito della proporzione tra offesa e difesa, contesta il ragionamento del primo giudice, forzando e travisando gli elementi probatori a disposizione.

Per dimostrare che le condotte alternative individuate non fossero realizzabili si afferma che l'auto era circondata dai tifosi della squadra avversaria e pertanto non poteva né fare retromarcia né invertire il senso di marcia.

Viene riportata la ricostruzione fatta dalla Corte di assise di appello per evidenziarne la palese contraddizione con le emergenze processuali.

La sentenza -prosegue il ricorso- afferma che i tifosi antagonisti avessero invaso la corsia di sinistra, basandosi sulla presunzione che ivi si trovassero i due soggetti investiti. Tale circostanza sarebbe sconfessata, tuttavia, dalle dichiarazioni di Canio Fastiggi, conducente della vettura che seguiva e dello stesso imputato. Inoltre, l'autovettura riportava i danni dovuti all'investimento proprio sulla parte destra, mentre l'avvenuta rottura del finestrino anteriore destro, che costituirebbe per i giudici di appello l'ipotesi dell'abitacolo violato, non esiste, come rilevabile dalle fotografie del veicolo investitore.

Si rileva ancora che non è stato assolutamente considerato che l'autovettura che seguiva portava a termine la manovra di inversione di marcia nonostante la presenza dei tifosi avversari che brandivano le aste contro l'auto.

Ciò dimostrerebbe la praticabilità e possibilità della manovra di inversione di marcia, colposamente non effettuata dall'imputato.

Ricorda il difensore ricorrente come la CT del PM abbia accertato che Laspaioletta aveva avuto la possibilità di percepire la presenza dei tifosi a 100 metri di distanza. Ciò gli avrebbe consentito il tempo e lo spazio per una manovra di inversione, mentre decideva invece di proseguire, a velocità sostenuta, cercando di evitare i facinorosi nella convinzione che si sarebbero scansati ma investendone due che erano di spalle e quindi rivolti altrove, probabilmente verso le auto già passate.

La motivazione con cui la sentenza impugnata ritiene non praticabile la possibilità di invertire la marcia mostrerebbe uno scarso approfondimento delle prove e traviserebbe il ragionamento della prima sentenza, mancando di valutare che dietro l'auto non vi erano tifosi e vi era lo spazio per effettuare l'inversione, come affermato dal primo giudice.

Si sostiene che, mentre il ragionamento seguito nella sentenza di primo grado è suffragato dalle risultanze istruttorie, quello della sentenza di assoluzione è influenzato da mere suggestioni non confortate né dai fatti né dalla logica.

Si lamenta mancanza di motivazione sulla condotta alternativa rappresentata dal rallentamento della velocità che era superiore del 50% al limite consentito.

La moderazione della velocità -prosegue il ricorso- è una condotta esigibile e doverosa, come argomentato dal GUP a differenza della Corte di appello che ritiene la manovra intrapresa dall'imputato l'unica possibile ed esigibile, senza confutare

il ragionamento del primo giudice, violando l'esigenza di motivazione rafforzata richiesta in caso di ribaltamento della decisione.

L'omissione di considerazione di tale condotta, oltre a costituire vizio di motivazione, rappresenterebbe una violazione delle norme in tema di legittima difesa e di eccesso colposo, rilevato che il rallentamento avrebbe evitato gli eventi mortali e le lesioni verificatesi, pur consentendo la difesa delle persone a bordo dell'auto.

Ci si duole che la sentenza impugnata non spieghi perché un rallentamento della marcia nei limiti consentiti avrebbe messo a rischio l'incolumità del conducente e degli altri passeggeri.

Il ricorrente evidenzia che l'incolumità delle persone a bordo dell'auto marciante, aggredita solo dal lato destro con bastoni di plastica, non poteva certamente essere messa a rischio.

Si sottolinea infine la diversa qualità dei beni contrapposti, da un lato l'azione aggressiva dei tifosi contro un'autovettura, il cui abitacolo non poteva essere violato dai mezzi utilizzati, dall'altro la reazione dell'imputato che travolgeva le vittime poste di spalle all'autovettura, e pertanto senza possibilità di porsi al riparo.

Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà con le risultanze probatorie, oggetto di travisamento o omissione.

Ci si duole che le seguenti affermazioni contenute nella sentenza impugnata non trovino riscontri nel compendio probatorio: 1. I tifosi aggressori del Rionero non sarebbero stati 50 ma 4 o 5 come dichiarato dal Racioppi, conducente del veicolo precedente; pertanto, la ricostruzione volta ad avvalorare la ritenuta proporzione tra l'azione dei tifosi e la reazione dell'imputato sarebbe smentita dalle risultanze probatorie. 2. Non apparirebbero provati né la ^{DELL'IMPUTATO} continuità della violenza né i tentativi dell'imputato di sottrarsi alla violenza, il quale non solo continuava la marcia ma accelerava, come dichiarato dallo stesso in sede di interrogatorio. 3. Non corrisponderebbe al vero che la tifoseria avversaria danneggiava il parabrezza e il finestrino destro anteriore, in quanto il finestrino dalle foto appare integro e il parabrezza si danneggiava con l'investimento. 4. Non corrisponderebbe al vero che i tifosi si trovassero anche sul lato sinistro del mezzo, come dichiarato dal Fastiggi, conducente dell'auto che seguiva, e dallo stesso imputato. 5. Non sarebbe vero che fossero sopraggiunti altri tifosi dietro la macchina che non era circondata. 6. Le vittime non si trovavano sulla corsia di marcia opposta, tanto da essere caricate sul lato destro dell'auto e provocare danni sempre al lato destro. Inoltre, davano le spalle all'investitore, come assodato dai consulenti del P.M., e dunque non potevano rappresentare alcun pericolo per l'imputato e per le altre persone presenti in auto e non stavano ponendo in essere alcuna aggressione nei suoi confronti. 7. Non corrisponderebbe al vero che i tifosi del Rionero fossero presenti su entrambe le corsie e sulla parte posteriore del veicolo.

Il difensore ricorrente si duole, poi, che la motivazione sia affetta da travisamento per omissione laddove omette di considerare rilevanti esiti probatori.

In primo luogo, sarebbero stati ignorati gli esiti della relazione tecnica richiamata solo nelle considerazioni finali.

La sentenza impugnata -ci si duole- ometterebbe di considerare che: 1. il limite di velocità era di 30 km/h mentre la velocità tenuta era di 45 Km/h; 2. l'imputato si avvedeva della presenza dei tifosi a 100 metri di distanza; 3. l'autovettura precedente era parzialmente oggetto di aggressione; 4. le due autovetture precedenti passavano indenni e senza provocare alcun danno; 5. le tre autovetture che seguivano effettuavano inversione di marcia; 6. l'autovettura dell'imputato riportava danni sul solo lato destro; 7. gli investiti davano le spalle all'imputato.

In secondo luogo, sarebbero state ignorate le dichiarazioni del Racioppi e del Fastigi, conducenti delle vetture che rispettivamente precedevano e seguivano quella dell'imputato.

In terzo luogo, sarebbero state ignorate le dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ammetteva che l'auto non era circondata, ma le persone erano solo sulla destra, e che invece di rallentare accelerava.

In realtà, conclude il ricorrente, se tali dati fossero stati considerati i giudici non avrebbero potuto considerare la condotta dell'imputato non altrimenti evitabile.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza agli effetti della responsabilità civile, rappresentando che il Di Lorenzo ha sporto formale querela per i fatti per cui è causa in data 28/3/2023.

• **Le parti civili Tucciariello Marilisa Lorena e Tucciariello Alessandra** (con due atti d'impugnazione uguali a firma del comune difensore Avv. Raffaele Caggiano)

Dopo avere ricostruito la vicenda processuale e gli esiti dei due giudizi di merito, il difensore ricorrente ripercorre il contenuto dell'atto di appello del Laspaioletta, che sarebbe stato articolato solo in fatto, e lamenta che la Corte potentina, recependone acriticamente i contenuti, avrebbe omesso di rilevare e valutare le circostanze e le prove dichiarative emergenti dagli atti, che sconfessavano del tutto la falsata rappresentazione di quanto realmente accaduto e ritenevano sussistenti circostanze escluse dal primo giudice sulla scorta di quanto risultante dagli atti.

Con un primo motivo, le parti civili sopra indicate eccepiscono la inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi, non essendo stati nel relativo atto esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.



Si ricorda in ricorso che la declaratoria di inammissibilità ex artt. 581-591 cod. proc. pen. può essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora non sia stata rilevata dal giudice di appello (S.U. n. 8825/2017) e si sostiene che l'atto di appello introdotto dal difensore del Laspagnoletta era palesemente aspecifico in quanto, come nello stesso si legge, meramente espositivo di una rivisitazione fattuale soggettiva e suggestiva, priva di rilievi critici mirati e puntuali in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado.

Con un secondo motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge laddove la Corte territoriale avrebbe totalmente omissa, in spregio ai principi in caso di "doppia difforme", di rilevare, valutare singolarmente e collegare tutto quello che risulta dal materiale probatorio, dagli atti del processo, dalle indagini svolte dalla PG e dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte che hanno percepito direttamente gli accadimenti.

Il ricorrente riporta il contenuto dell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza il 23 gennaio 2020, che ricostruisce l'accaduto, sulla scorta delle dichiarazioni virgolettate dell'imputato, rese agli inquirenti e nel corso dell'interrogatorio di garanzia, e quelle delle persone presenti ai fatti, il testo delle indagini e le annotazioni di servizio della PG, la descrizione dettagliata dei reperti rinvenuti dalla PG sulla scena del delitto, le foto dell'auto investitrice.

Ricorda il difensore ricorrente che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'imputato, a seguito delle contestazioni mossegli dal GIP, ritraendo quanto fino a quel momento sostenuto, ha precisato che gli aggressori non avevano circondato la sua autovettura, ma erano presenti solo sul lato destro della stessa e qualcuno anche davanti al veicolo, ma sempre defilato sulla destra. Ha anche ammesso di aver notato da subito di "aver colpito" qualcuno degli "aggressori", aggiungendo un significativo e molto rilevante "credevo si spostassero". Ha poi riferito più volte di aver sempre mantenuto il proprio veicolo nella propria corsia di marcia, che "i colpi" che avevano attinto il proprio veicolo avevano rotto il vetro del finestrino anteriore destro e il parabrezza, di non aver effettuato alcuna deviazione e/o sterzata, di aver accelerato per allontanarsi dai luoghi (il richiamo dichiarazioni riportate a pag. 21 dell'ordinanza di custodia cautelare). Peraltro, dalle foto della FIAT Punto allegate alla ripetuta ordinanza a pagg. 22-23 sono visibili la rottura della parte anteriore destra del parabrezza e la rottura della parte anteriore destra della carrozzeria, ma il finestrino anteriore destro è perfettamente integro; danni di rilevante entità, compatibili esclusivamente con il violento investimento dei pedoni attinti, con l'accelerazione impressa al veicolo, dichiarata dall'imputato ed accertata anche dalla Corte di merito in 45-50 Km all'ora, del tutto eccessiva ex art.



141 Cds (come rilevato anche dalla sentenza di prime cure), nonché del tutto incompatibili con i presunti colpi ricevuti dall'auto da parte dei tifosi del Rionero, atteso che, come si è detto, dagli accertamenti della PG sul luogo del fatto, sono stati rinvenuti bastoni di plastica, del tutto inadatti a provocare quei danni rovinosi.

Si ricorda che il GIP, nell'ordinanza cautelare ha altresì evidenziato che: «...come unanimemente riferito da tutte le persone escusse e interrogate (e, per giunta, dallo stesso imputato, dichiarazioni che non sarebbero state per nulla esaminate, vagliate e men che meno indicate dalla impugnata sentenza), la corsia di sinistra (rispetto a quella di pertinenza delle auto dei tifosi del Melfi) era libera, non vi era nessuna persona o veicolo; non si comprende allora perché l'arrestato, pur riconoscendo di avere alla sua destra un imminente pericolo, e pur potendo facilmente superarlo, allargandosi a sinistra ed allontanandosi, avrebbe deciso di continuare dritto (pur vedendo che alcuni degli aggressori gli si stavano parando davanti sul lato destro)» (il richiamo è a pag. 25 dell'ordinanza custodia cautelare).

Il ricorrente riporta la motivazione di pag. 26 della sentenza impugnata, dove si confuta l'eccesso colposo ravvisato dal primo giudice che elenca le ulteriori prove acquisite agli atti, del tutto non valutate dal giudice di appello, che sconfesserebbero integralmente la adulterata ricostruzione degli accadimenti effettuata dalla Corte di merito: 1. L'autopsia effettuata dal dr. Aldo Di Fazio, CT del PM, da cui si evince che, considerando la sede della lesione del capo (in regione occipitale destra) è verosimile ritenere che il Tucciariello offrì parzialmente le spalle al veicolo investitore al momento dell'impatto e che abbia riportato le lesioni lacerative del volto nella fase di proiezione al suolo (il riferimento è alle pagg 44-45 dell'esame autoptico dr. Di Fazio). 2. le dichiarazioni delle persone presenti ai fatti, riportate integralmente nell'ordinanza di custodia cautelare (vengono riportate quelle di Fastiggi Canio a pag. 11, di Mazza Vito. Di Muro Luigi e Racioppi Umberto pag. 12; di Marcantonio Simone, Giura Pasquale, Moscaritolo Francesco e Sedile Antonio a pag. 13).

Evidenzia il difensore ricorrente che tutti coloro che sono stati sentiti a sommarie informazioni nel febbraio 2020, hanno confermato che i tifosi del Rionero si trovavano esclusivamente sulla corsia di destra, e quindi che la corsia di sinistra era completamente libera. Pertanto, per come unanimemente riferito da tutti i tifosi del Melfi ed anche da tutti i tifosi vulturini, la corsia di sinistra era libera, l'imputato era perfettamente consapevole di avere investito, accelerando, persone che avrebbe agevolmente ^{potuto evitare} ~~evitato~~ di attingere spostandosi e rimanendo sull'altra corsia.

Ricorda ancora il difensore ricorrente che il GIP, valutando il comportamento dell'imputato, le sue dichiarazioni e quelle riferite dai suoi stessi compagni di viaggio, nell'ordinanza di custodia cautelare - richiamata e confermata anche dal Tribunale del riesame - aveva spiegato: «... deve ritenersi che il Laspagnoletta devia volutamente la traiettoria (come può ricavarsi dalle dichiarazioni degli altri arrestati, dalla scarsa credibilità che può riconoscersi alla sua versione dei fatti, dalla mancanza di possibili ragioni giustificative di una tale improvvisa manovra) continuando la marcia ed accelerando la velocità, fino a colpire il gruppo degli aggressori presenti in quel punto ed uccidere Tucciariello Fabio. L'azione posta in essere dall'arrestato come sopra ricostruita appare frutto di un desiderio di vendetta, dell'incapacità di controllare i propri impulsi, della volontà di tacere le proprie responsabilità» (così a pag. 26 dell'ordinanza di custodia cautelare).

La sentenza impugnata, invece, senza analizzare e trattare quanto sopra evidenziato, afferma a pag. 26, come già detto in totale contrasto con le risultanze istruttorie, che entrambe le corsie di marcia erano occupate dai tifosi del Rionero e non ha considerato che la velocità di 45 kmh era del tutto eccessiva rispetto al contesto ambientale. Inopinatamente, senza alcun fondamento ed in contrasto con quanto effettivamente accaduto e provato, ha sostenuto che l'auto del Laspagnoletta era circondata, anche da tergo («Essa trascura, inoltre, il fatto che sulla sua destra e a tergo dell'auto certamente si trovavano altri tifosi del Rionero in Vulture sopraggiunti per attaccare e colpire il mezzo in questione»).

Le circostanze enucleate dalla Corte di merito al fine di motivare la esimente applicata e quindi il proscioglimento dell'imputato -si legge in ricorso- sarebbero del tutto insussistenti, alla luce di quanto invece risulta dagli elementi probatori e dagli atti del processo. Che l'auto del Laspagnoletta fosse circondata è stato escluso dallo stesso imputato durante l'interrogatorio di garanzia (pag. 21 dell'ordinanza di custodia cautelare): «~~A~~ seguito delle contestazioni mossegli in sede di interrogatorio, lo stesso, modificando la propria versione dei fatti, ha precisato che gli aggressori non avevano circondato la sua autovettura, ma erano presenti solo al lato destro della stessa e qualcuno anche davanti al veicolo, ma sempre de filato sulla destra» (circostanza peraltro confermata, come sopra riportato da tutte le persone escusse, nessuna esclusa).

Ci si duole che la sentenza impugnata, inoltre, nell'intento di giustificare anche la scelta dell'imputato di non arrestare la marcia e fare inversione (come avevano fatto i conducenti della quarta, quinta e sesta auto della colonna che lo seguivano a pochi metri), addirittura afferma che vi erano certamente altri tifosi a tergo dell'auto (circostanza, mai da nessuno riferita).

Per il difensore ricorrente, se la Corte di merito avesse letto e vagliato gli atti, avrebbe agevolmente accertato che l'imputato : a) aveva ammesso che la sua

autovettura non era circondata dai tifosi del Rionero, presenti soltanto sul lato destro della strada e dell'auto (e che quindi la corsia di sinistra era completamente libera) e men che mai a tergo - infatti l'autovettura riporta alcune piccole ammaccature esclusivamente sul lato destro; b) aveva accelerato, senza mai rallentare, e non aveva effettuato alcuna sterzata sulla propria sinistra o comunque, dopo un leggero spostamento verso sinistra, sterzava verso destra dirigendosi proprio contro le persone poi investite.

Tali circostanze, emergenti dal complessivo quadro probatorio, se ravvisate, analizzate e considerate, avrebbero indotto la Corte di merito ad opposto convincimento, per essere di palmare e ragionevole apprezzamento che il Laspagnoletta avrebbe avuto la possibilità sia di deviare sulla corsia di sinistra, del tutto libera, superando agevolmente il punto in cui si trovavano le persone, ovvero tentare di invertire la marcia (come avevano fatto le auto, dalla quarta in poi, che lo seguivano).

In proposito il difensore delle pp.cc. rileva altresì che, dalla annotazione di servizio dell'agente di P.G. Turturiello Giovanni, trascritta integralmente nell'ordinanza di custodia cautelare, risulta che «... il punto dell'evento delittuoso è visibile da circa 100 metri prima di sopraggiungervi...» (pag. 24, penultimo periodo della ordinanza di custodia cautelare), il che corrobora e conferma la illiceità della condotta dell'imputato, il quale, al contrario di quanto opinato dal giudice di appello a pag.26, avrebbe avuto il tempo, lo spazio e l'agio di invertire la marcia, evitando di investire le persone presenti sulla strada e di uccidere il Tucciariello.

Ci si duole che la Corte di merito, a pag. 28 della sentenza, contrariamente alle oggettive risultanze istruttorie e fattuali, argomenti: «Del resto, appare irragionevole pretendere che - a fronte di una premeditata azione di stile militare (espressione enfaticamente suggestiva, suggerita dal difensore dell'appellante) posta in essere da un numero consistente di aggressori armati di vari attrezzi (bastoni di plastica!!) contro tre persone chiuse in un'autovettura, che veniva percossa e danneggiata sul lato destro con la frantumazione del vetro del parabrezza e del finestrino anteriore destro - il Laspagnoletta dovesse rallentare o fermarsi. Neanche valutare di fare retromarcia o di invertire il senso di marcia è condotta che si sarebbe ragionevolmente potuto attendere dall'imputato. Essa di fatto risultava impedita tanto per l'acclarata presenza sia su entrambe le corsie della strada che sulla parte posteriore del veicolo dei tifosi del Rionero, quanto dal fatto che l'auto dell'imputato era la terza, incolonnata in una fila di sei autovetture (con la conseguenza che sia la manovra di retromarcia che quella di inversione erano almeno rese più complicate, se non addirittura impedita)».

Per il difensore ricorrente, i giudici di appello, nell'intento di accreditare l'errato convincimento sulla palese responsabilità dell'imputato (dolosa secondo il

GIP, e comunque colposa giusta la sentenza di primo grado) nella causazione dell'evento infausto, insisterebbero nell'affermare circostanze non vere in quanto non risultanti dalle prove e dagli atti. In disparte l'inesistenza dell'accerchiamento dell'auto dell'imputato e della presenza dei tifosi del Rionero sulla corsia di sinistra, viene rimarcata anche la ritenuta frantumazione del parabrezza e del finestrino anteriore destro dell'auto del prevenuto (dalla Corte di merito attribuita alla violenza dei colpi inferti al veicolo con bastoni di plastica, al fine di rappresentare la situazione di grande pericolo per l'incolumità degli occupanti).

Ma anche tali evenienze sarebbero smentite dalle risultanze processuali, la prima (frantumazione del parabrezza) sarebbe stata causata dall'impatto dell'auto contro le persone investite, come risulta anche dalla consulenza tecnica dell'Ing. Cuomo, consulente del PM (pagg. 45-50), laddove il CTPM riferisce che è stato l'impatto delle persone investite a provocare la rottura del parabrezza e indica il rinvenimento di residui di filamenti di tessuto di colore nero, repertati sul parabrezza, riconducibili alla felpa indossata dal Tucciariello; la seconda (rottura del finestrino) sarebbe esclusa sia dalle foto allegate all'ordinanza di custodia cautelare a pagg. 22-23 sia da quelle di cui alla perizia del CT del PM, dalle quali è visibile che il finestrino è perfettamente integro. Le foto dell'auto dell'imputato evidenzerebbero, inoltre, con ineludibile eloquenza, che i danni da essa riportati sono esclusivamente riconducibili all'investimento del Tucciariello e del Di Lorenzo e non certo ai presunti "colpi" sferrati dagli "aggressori" con bastoni di plastica (inoltre non vi è alcuna certezza che tali presunti colpi siano stati precedenti o successivi rispetto all'investimento). Che la frantumazione del parabrezza sia stata causata dall'investimento del Tucciariello e del Di Lorenzo risulterebbe, altresì, dall'esame autoptico e dalla CTP dell'ing. Begani (pag.13).

Il Tucciariello -prosegue il ricorso- è stato investito mentre volgeva le spalle all'auto dell'imputato e quindi verosimilmente, avvedendosi del veicolo che a quella velocità gli stava venendo addosso, ha tentato di fuggire, nel tentativo di evitare di essere travolto. Peraltro, nessuna delle persone sentite dalla PG intervenuta sul posto nella imminenza degli accadimenti, ha riferito che il Tucciariello brandisse alcunché, che avesse tentato di colpire o avesse colpito l'auto del La-spagnoletta (cosa impossibile, si ribadisce, anche perché dava le spalle al veicolo).

Non vi sarebbe alcun dubbio, pertanto, sulla scorta di una agevole, semplice ed immediata lettura degli atti del processo che la sentenza impugnata abbia travisato i fatti, e le prove acquisite, del tutto ignorate ovvero tralasciate, incorrendo nel vizio di contraddittorietà estrinseca della motivazione (il richiamo è alla sentenza n. 38431/2018); fatti e prove sopra specificamente indicati, dimostrativi di un'evidenza - pretermessa ed infedelmente rappresentata dal Collegio giudicante di merito - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa,



in quanto in grado di disarticolare il costruito argomentativo del provvedimento impugnato per l'estrinseca incompatibilità degli enunciati (sentenza n. 54281/2017).

Per il difensore delle parti civili, dalle chiare ed oggettive risultanze processuali, sarebbe del tutto pacifica la insussistenza della legittima difesa ritenuta dalla Corte del merito, in quanto : a) l'imputato aveva la possibilità di porre in essere una condotta alternativa (spostarsi sulla libera corsia di sinistra, invertire la marcia, moderare la velocità); b) il Tucciariello è stato investito da tergo, non stava aggredendo o colpendo l'auto dell' imputato, anzi stava verosimilmente fuggendo, vedendo che la Fiat punto si stava dirigendo contro di lui a velocità sostenuta; c) sarebbe palese la sproporzione fra difesa ed offesa, atteso l'utilizzo dell'auto, nella specie arma impropria letale, atta ad offendere in maniera esiziale rispetto alle eventuali conseguenze di colpi sferrati sull'auto-arma con bastoni di plastica (ma non Tucciariello, per tutto quanto sopra illustrato); e tale sproporzione, sotto il profilo del conflitto tra l'interesse leso e quello difeso, emergerebbe anche dalla natura e dalla scarsa gravità dei reati contestati ai tifosi vulturini, tutti ammessi alla messa alla prova.

Il ricorrente richiama il *dictum* di Sez. 1 n. 14943/2008 ove si è affermato che: «Deve essere esclusa la scriminante della legittima difesa - in quanto non è ravvisabile l'estremo della involontarietà del pericolo - allorché alcuno utilizzi la situazione di fatto, pur da altri causata, per offendere e difendersi insieme contribuendo, consapevolmente ed in maniera decisiva, all'insorgenza di un pericolo attuale sia per gli altri che per sé ed al quale egli si espone, così, del tutto liberamente». (nel caso di cui al precedente richiamato è stata recisamente negata l'esimente di cui all'art. 52 cod. pen. all'imputato, il quale, animato dalla volontà di colpire coloro che lo stavano aggredendo, ha consapevolmente esploso colpi di arma da fuoco verso i suoi assalitori non solo e non tanto per tutelare se stesso ma piuttosto per aggredire a sua volta, capovolgendo la situazione decidendo così di non ricorrere ad un possibile *commodus discessus*).

In ogni caso -si legge ancora in ricorso- pur se voglia ritenersi che la condotta del Laspagnoletta possa in qualche modo ricondursi alla scriminante dell'art. 52 cod. pen., la Corte del merito (anche se si volesse mettere in disparte, ma non si vede come, l'effettiva esistenza delle condizioni per un *commodus discessus*) sulla scorta delle univoche e dirimenti emergenze processuali, non avrebbe potuto e dovuto negare la inadeguatezza della sua azione difensiva, per eccesso nell'uso dei mezzi a sua disposizione nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti (il richiamo è a Sez. 4 n. 28782 del 28/5/2019).

Il giudice di appello -ci si duole- si sarebbe limitato ad enucleare soltanto le risultanze processuali funzionali a sostenere la tesi prescelta e preconstituita, senza

analizzare la quasi totalità del compendio probatorio e senza nemmeno criticare analiticamente gli argomenti e i dati di fatto esposti dal giudice di prime cure.

Anche riguardo al contenuto della perizia del CT del PM, la Corte di Assise di Appello avrebbe valorizzato soltanto alcuni e limitati aspetti funzionali a sorreggere la propria preconstituita decisione, senza tener minimamente conto che la detta perizia: 1. individua precise e specifiche responsabilità dell'imputato; 2. afferma che l'imputato ha posto in essere una manovra lenta e costante verso le persone e non ha mai frenato, né prima, né durante, né dopo l'investimento; 3. poteva invertire la marcia.

Per il difensore ricorrente, nel caso che ci occupa, l'evento andava ricostruito analiticamente utilizzando tutti gli elementi probatori a disposizione, proprio al contrario di come avrebbe operato il giudice di appello che, ai fini del decidere, avrebbe utilizzato soltanto isolati e sconnessi punti del lavoro svolto dal CT del PM, il quale, per di più, aveva precisato che: «vi è carenza di dati oggettivi per poter ricostruire compiutamente il fenomeno incidentale nella sua interezza. Per tali motivazioni il sottoscritto ha chiaramente distinto, nei propri scritti, gli elementi incerti (traiettoria di approccio della vettura alla zona di investimento, posizione dei pedoni sulla carreggiata strada/e, zone in cui sono stati inferti i colpi con i corpi contundenti) da quelli oggettivi (traiettoria nella fase post investimento, posizione dei corpi delle persone investite nella fase post urto) ... A ciò si aggiunga che nel sinistro di cui in trattazione si sono verificati due investimenti di pedone, l'uno dopo l'altro (senza conoscere esattamente quanto tempo sia intercorso tra i due eventi), così da rendere scarsamente attendibile ogni modello di rappresentazione correntemente utilizzato per tali scopi (pagg. 16 e 17 della consulenza tecnica integrativa definitiva).

Il difensore ricorrente contesta le asserzioni riportate a pag. 36 della sentenza impugnata, che sarebbero completamente sconfessate da quanto realmente accaduto e dettagliatamente risultante dalle indagini e dalle prove.

La Corte di Assise di Appello -si evidenzia- ha sostenuto che l'assenza di dolo si ricava anche dal comportamento tenuto dall'imputato dopo che i fatti in contestazione si erano verificati, allorquando proseguiva la marcia per qualche altro metro e, dopo essersi fermato una prima volta, notando che gli assalitori erano ancora vicini e non desistevano, riprendeva la marcia fino ad una piccola area di sosta dove veniva immediatamente raggiunto ed affiancato da una macchina della Polizia stradale; pertanto, se il reo avesse realmente voluto porre in essere l'azione investitrice si sarebbe certamente allontanato in modo repentino dalla scena *criminis* per sottrarsi alle forze dell'ordine.

In realtà si afferma in ricorso che è accaduto l'esatto contrario, come si evince anche dalla ricostruzione (certa, in quanto basata sugli atti di indagine - C.N.R.

aver con assoluta certezza avvistato gli assembrati a 100 metri di distanza - presentava i requisiti di una condotta dolosa, per i suoi effetti quanto meno sussumibile nel paradigma dell'omicidio preterintenzionale. Tuttavia, in disparte tale notazione, per il difensore ricorrente non potrebbe negarsi che quella condotta integri oggettivamente la fattispecie dell'omicidio stradale per eccesso colposo di legittima difesa, ritenuto dal primo giudice, ma erroneamente escluso dai giudici di appello, peraltro su impugnazione palesemente inammissibile.

La scriminante applicata dalla impugnata sentenza - è la tesi che si propone in ricorso- sarebbe del tutto fuorviante rispetto alle risultanze processuali, nonché viziata da omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, emergente sia dal testo del provvedimento sia dagli atti del processo.

Ricorda il ricorrente che alla parte civile, in ogni caso, è riconosciuto dall'ordinamento dolersi della sentenza di proscioglimento dell'imputato con riguardo ai suoi effetti civili, così come confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176/2019. La legittimazione alla impugnazione della parte civile della sentenza assolutoria dell'imputato per il conseguimento della tutela risarcitoria implica pur sempre che il giudice del gravame sia chiamato ad una valutazione, sia pure incidentale e per i soli effetti civili, sul tema della responsabilità dell'imputato.

Tale valutazione viene perciò richiesta con il ricorso a codesta Suprema Corte, sulla scorta delle argomentazioni spiegate, che sconfesserebbero integralmente il decisum della sentenza impugnata - omissivo delle prove raccolte e fondato su elementi inesistenti - e perciò contraddittorio e manifestamente illogico nella motivazione, vizi che hanno alterato il convincimento espresso, con la conseguente inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt. 141,142 e 143 cod. strada).

Chiede, pertanto, In via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal Laspagnoletta e comunque annullarsi agli effetti civili la sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente.

• **Le parti civili Tucciariello Raffaele e Colangelo Giuseppa**, prossimi congiunti di Tucciariello Fabio Bernardino (con ricorso del 5/4/2023) e sempre **Colangelo Giuseppa** nella qualità di erede di Lombardi Maria (con ricorso del 7/4/2023) a firma del comune difensore Avv. Donatello Cimadomo in relazione al reato di cui al capo C) dell'imputazione.

Si tratta di atti completamente sovrapponibili, fatta eccezione per la premessa contenuta nel ricorso del 5/4/2023 ove il difensore ricorrente ricorda di avere proposto appello, nonostante la sentenza di condanna, dolendosi della diversa qualificazione giuridica data al fatto dal giudice di primo grado, che avrebbe avuto conseguenze pregiudizievoli sul *quantum* del risarcimento. Viene altresì ricordato che

la questione circa la qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle di cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e pertanto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile (S.U. n. 12602/2015, Ricci, Rv. 266818) e per la sua soluzione non ~~sono~~^{sono} necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235/2018, Tucci, Rv. 272651).

Con entrambi gli atti, il ricorrente deduce, quale unico e cumulativo motivo, manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di prove decisive ai fini della pronuncia, per essere stata utilizzata una informazione rilevante che non esiste nel processo e per omessa valutazione delle ragioni delle parti civili esposte con la memoria difensiva depositata all'udienza del 24 novembre 2022 all'esito della discussione nonché contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 52 e 575 cod. pen.

La sentenza impugnata – ci si duole- recherebbe plurimi passaggi che rendono manifesti i denunciati vizi motivazionali, con riferimento a tre temi.

Il primo attiene alla presenza di tifosi rioneresi o, meglio, alla loro invasione (per riprendere le parole dalla sentenza impugnata) del lato sinistro del mezzo; testualmente a pag. 24: «...la corsia di marcia opposta a quella regolare (ossia sul lato sinistro rispetto al senso di marcia) [...] questa era invasa dai tifosi antagonisti che quindi si trovavano per logica anche sul lato sinistro del mezzo...». Si tratta, in sostanza, del presunto accerchiamento dell'autovettura condotta dal Laspagnoletta. Il secondo è relativo al punto di investimento di Tucciariello Fabio Berardino, che la Corte territoriale individua nella corsia di sinistra della carreggiata ossia su quella opposta al senso di marcia dell'autovettura condotta da Laspagnoletta (ancora pag. 24 sentenza impugnata). Infine, il comportamento dell'imputato, che la Corte d'Assise d'Appello ritiene caratterizzato dalla impossibilità di un comportamento alternativo e, anzi, dalla necessità di agire nei termini descritti in sentenza a motivo della causa di giustificazione della legittima difesa, tenuto conto anche dei danni causati dai tifosi rioneresi all'auto condotta da Laspagnoletta (in particolare, lato destro e parabrezza).

Per il difensore ricorrente la Corte territoriale non avrebbe operato un buon governo del principio secondo cui «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado» (il richiamo è a Sez. 4 n. 2474/2021, Rv. 282612).

La Corte d'Assise d'Appello avrebbe, invece, fornito una motivazione disancorata dalle risultanze processuali e costellata da argomentazioni illogiche e contraddittorie, incorrendo così nel vizio denunciato in quanto la ricostruzione ora proposta, contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata, è inconfutabile e non rappresenta soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (in tema si richiama Sez. 6 n. 2972/2020, G., Rv. 280589). Peraltro, la tesi sarebbe supportata da mere congetture, ossia da «ipotesi non fondate sull'*id quod plerumque accidit*» e, quindi, insuscettibili di verifica empirica» (così Sez. 5, n. 25616/2019, Devona, Rv. 277319).

Vi sarebbe travisamento della prova perché a fondamento della decisione sarebbero state, inoltre, utilizzate informazioni inesistenti (la presenza di tifosi antagonisti anche sul lato sinistro del mezzo e la rottura del finestrino destro dell'autovettura nonché del parabrezza prima dell'investimento; pag. 24 sentenza impugnata) e sarebbe stata omessa la valutazione di prove decisive esistenti agli atti (le dichiarazioni dei tifosi presenti in loco, la consulenza medico-legale, la consulenza dell'Ing. Cuomo e quella delle parti civili) (Sez. 5, n. 36512/2020, Villari, Rv. 280117).

Sul punto, l'esame, da parte del giudice di merito, della memoria difensiva - ignorata in sentenza - depositata all'udienza del 22 novembre 2022, che viene allegata al ricorso, avrebbe consentito di apprezzare la «concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata» (Sez. 5, n. 17798/2019, C., Rv. 276766).

La Corte, con argomentazione congetturale, avrebbe rinunciato a comparare le risultanze processuali e si è disinteressata dell'oggetto primario del suo accertamento, costituito dalle condizioni oggettive del luogo e dal conseguente comportamento dell'imputato, anche al fine di verificare l'elemento psicologico del reato.

Ed invero, in merito al presunto accerchiamento, tutti i tifosi del Melfi (Fastiggi Canio, Sedile Michele, Mazza Vito, Di Muro Luigi, Racioppi Umberto, Marcantonio Simone, Sportiello Angelo, Giura Pasquale, Moscaritolo Francesco, Sedile Antonio) hanno riferito che la corsia di sinistra era completamente libera e che, dunque, i tifosi del Rionero occupavano la corsia di destra. E lo stesso Laspagnoletta, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dopo alcune contestazioni da parte del giudice, ha ammesso che tali tifosi si trovavano esclusivamente sul lato destro dell'auto ed ha escluso che la sua auto fosse circondata dai tifosi rioneresi; d'altra parte, l'autovettura condotta dall'imputato non ha subito danni lungo la fiancata del guidatore.

Sarebbe, dunque, fondata su basi inesistenti la già sottolineata logica (pag. 24 della sentenza impugnata) che porta a ritenere che vi sia stata l'invasione da parte dei tifosi rioneresi della corsia sinistra di marcia.

Il giudice di secondo grado -prosegue il ricorso- assume che l'investimento di Tucciariello è avvenuto sulla corsia sinistra (pag. 24 sentenza impugnata) benché non vi sia alcun elemento di prova che giustifichi detta conclusione. Infatti, l'Ing. Cuomo, Consulente tecnico del Pubblico Ministero, ha sottolineato: «vi è carenza di dati oggettivi per poter ricostruire compiutamente il fenomeno incidentale nella sua interezza. Per tali motivazioni il sottoscritto ha chiaramente distinto, nei propri scritti, gli elementi incerti (traiettoria di approccio della vettura alla zona di investimento, posizione dei pedoni sulla carreggiata stradale, zone in cui sono stati inferti i colpi con i corpi contundenti) da quelli oggettivi (traiettoria nella fase post investimento, posizione dei corpi delle persone investite nella fase post urto) ... A ciò si aggiunga che nel sinistro di cui in trattazione si sono verificati due investimenti di pedone, l'uno dopo l'altro (senza conoscere esattamente quanto tempo sia intercorso tra i due eventi), così da rendere scarsamente attendibile ogni modello di rappresentazione correntemente utilizzato per tali scopi» (il richiamo è alle pagg. 16 e 17 CT integrativa).

La conclusione della Corte d'Assise d'Appello sarebbe per il ricorrente ancora più illogica se si pone mente alle conseguenze patite da Tucciariello a seguito dell'investimento. Il Dr. Di Fazio, Consulente medico-legale del Pubblico Ministero, ha, infatti, così rilevato: «Causa della morte di Tucciariello Fabio Berardino fu uno shock traumatico emorragico in politrauma del capo e del tronco. In particolare il *de cuius* ha riportato: - trauma cranico fratturativo con interessamento completo della fossa cranica media e della volta cranica; - trauma toracico fratturativo, escoriazioni e contusioni multiple... Le lesioni obiettivate su Tucciariello sono compatibili con un quadro di investimento di pedone da parte di autovettura... Considerando la sede della lesione del capo (in regione occipitale destra) è verosimile ritenere che il Tucciariello offrì parzialmente le spalle al veicolo investitore al momento dell'impatto e che abbia riportato le lesioni lacerative del volto nella fase di proiezione al suolo».

Dunque, la Corte d'Assise d'Appello avrebbe offerto una valutazione congetturale ed elusiva del dato probatorio e, pure, in dispregio dei dati oggettivi in quanto a pagina 25 della sentenza impugnata si legge che dal mancato arrotondamento del corpo si dovrebbe desumere come l'imputato non abbia accelerato (dato, invero, irrilevante, posto che anche una velocità costante come quella in argomento e prossima ai 50 km/h è comunque idonea a cagionare la morte) e non abbia sterzato verso le vittime (come se possa escludersi a priori che queste fossero già sulla traiettoria di Laspagnoletta).

Per il difensore delle pp.cc. , invece, il comportamento dell'imputato restituisce, infine, la volontarietà dell'azione, almeno nei termini del dolo eventuale.

Secondo quanto si legge in ricorso, la Corte d'Assise d'Appello, anche sul punto, attinge in maniera errata agli atti processuali, ponendo a fondamento della decisione circostanze palesemente inesistenti.

In primo luogo, il parabrezza dell'auto, contrariamente a quanto è dato leggere in sentenza impugnata (pag. 28), non sarebbe stato frantumato dai tifosi rioneresi (peraltro "armati" di bastoni di plastica) ma in conseguenza dell'investimento di Tucciariello, che con il capo ha, appunto, provocato i danni riscontrati al lato destro ossia in corrispondenza del punto in cui l'auto ha colpito la persona offesa, come documentato dalle foto allegate alla Consulenza tecnica del Pubblico Ministero. Il finestrino anteriore destro - quello che la Corte d'Assise d'Appello assume essere stato rotto dai tifosi rioneresi con bastoni di plastica (sempre pag. 28 della sentenza impugnata) - è, invece, perfettamente integro, come dimostrano le foto allegate alla Consulenza tecnica del Pubblico Ministero; e, come già rilevato, l'autovettura condotta dall'imputato non ha subito danni lungo la fiancata del guidatore (il richiamo è alle pagg. 14-15 CT PM).

Inoltre, ci si duole, quanto al comportamento in concreto dell'imputato, che il giudice di secondo grado non si confronti con le dichiarazioni dello stesso Laspagnoletta, il quale, nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha dichiarato di aver accelerato (in sentenza si assume, invece, che la velocità del veicolo è stata costante; pag. 25) e che l'auto non era accerchiata; con riferimento ai tifosi rioneresi (che lo stesso imputato colloca alla destra dell'auto e qualcuno davanti, ma sempre defilato sulla destra), egli ha aggiunto, in termini inequivoci, "credevo si spostassero".

In sintesi, Laspagnoletta non avrebbe decelerato, anzi avrebbe accelerato (la velocità non era inferiore a 50 km/h - pag. 19 CT PM), avrebbe mantenuto la corsia di marcia (quella destra impegnata dai tifosi rioneresi), avrebbe proseguito nonostante Tucciariello avesse assunto un atteggiamento di difesa o di *commodus discensus* (dava le spalle all'auto, cercando evidentemente una via di fuga, senza dunque palesare un atteggiamento aggressivo) ed avrebbe, così, posto in essere un comportamento che non è scriminato ex art. 52 cod. pen. (evidente la proporzione tra difesa e offesa, che peraltro non c'è stata o comunque era cessata) e che restituisce i tratti dell'accettazione dell'evento proprio del dolo eventuale.

Infatti, «in tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza

della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; e) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali, f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)» (S.U., n. 38343/2014, Espenhahn, Rv. 261105).

Si ricorda ancora che: «Sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dai porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo» (Sez. 1, n. 18220/2015, Beti, Rv. 263856).

La tesi che si sostiene è che lo spazio in loco avrebbe consentito all'imputato di invertire il senso di marcia (come fatto da chi lo seguiva) o, comunque, di spostarsi sulla corsia libera di sinistra.

Sul punto, il consulente tecnico del Pubblico Ministero, pur assumendo che l'imputato avesse provvisoriamente occupato la corsia di sinistra, ha però, aggiunto: egli ha compiuto «una lenta e costante deviazione verso la sua originaria corsia di pertinenza. Non è dato sapere quali siano le motivazioni che abbiano portato il conducente a compiere tale manovra...»(pag. 119 CT).

Una manovra lenta e costante verso la sua originaria corsia di marcia indicherebbe per il difensore ricorrente una volontarietà dell'azione più di quanto non la indichi una sterzata improvvisa. Una manovra lenta e costante proprio perché lenta e costante è per sua struttura la manovra ragionata e voluta, soprattutto perché indirizzata verso il punto in cui si trovavano le persone e non verso il punto in cui la strada era libera, senza che la visuale fosse impedita dal parabrezza che si è lesionato solo per effetto dell'investimento di Tucciariello, all'esito del quale di fronte all'imputato non si è più parato alcun ostacolo (e infatti egli si è fermato solo dopo considerevole tempo, a dimostrazione ulteriore della volontarietà dell'azione).

È proprio la giurisprudenza citata a pagina 22 della sentenza impugnata che dimostrerebbe come la Corte d'Assise d'Appello abbia fatto malgoverno degli enunciati principi di diritto: «Non è invocabile la scriminante della legittima difesa,

reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo» (Sez. 1, n. 37289/2018, Fantini, Rv. 273861).

L'imputato, infatti, è la conclusione delle pp.cc. ricorrenti, ha potuto realizzare la presenza dei tifosi avversari (peraltro intenti ad aggredire l'auto che precedeva) a distanza di circa 100 metri (CT PM, pagg. 77 e 116) e, tuttavia, ha deciso di proseguire la marcia senza esitazione alcuna, mentre - come già rilevato - i conducenti delle auto che lo seguivano hanno invertito la marcia.

L'imputato, quindi, si è diretto verso destra dove si trovavano le persone investite (e dove Tucciariello è stato infatti trovato senza vita) invece di proseguire sulla corsia di sinistra che era libera.

Ci si duole che delle due ipotesi (marcia sulla stessa corsia di destra - cambiamento di corsia, da destra a sinistra, con investimento dei tifosi rioneresi), la Corte d'Assise d'Appello ritiene fondata la seconda senza dare conto degli elementi oggettivi esistenti agli atti e travisandone altri, senza giustificare, non solo dal punto di vista tecnico, le conclusioni adottate.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe in epigrafe

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i proposti ricorsi sono infondati in quanto, in larga parte, sollecitano una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. E per il resto propongono censure alla motivazione del provvedimento impugnato che non trovano riscontro. L'impulso argomentativo del provvedimento impugnato, infatti, appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Inoltre i giudici di secondo grado, come si avrà modo di illustrare, hanno pienamente rispettato il rigoroso standard motivazionale richiesto per ribaltare il giudizio di condanna di primo grado per cui la motivazione di una sentenza di appello che intenda riformare in senso assolutorio la sentenza di condanna in primo grado, si fonda sull'obbligo, per il giudice di appello, di fornire le ragioni che diano dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. Ed hanno pronunciato una sentenza conforme ai consolidati orientamenti di legittimità in materia di eccesso colposo di legittima difesa pervenendo alle loro conclusioni attraverso

un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. Per quanto può rilevare in questa sede i giudici di merito hanno così ricostruito, in estrema sintesi, i fatti per cui è processo.

Il 19 gennaio 2020, alle ore 14.50 circa, l'imputato Laspagnoletta Salvatore si trovava alla guida della propria autovettura Fiat Punto tg. CX220RV, con a bordo Calabrese Raffaele (passeggero anteriore) e Lovisco Davide Rocco (passeggero posteriore, lato dx). Faceva parte di una colonna di n. 6 autovetture con a bordo tifosi della squadra del Melfi, diretti verso il paese di Tolve (PZ) per assistere alla partita di calcio Tolve-Melfi. L'autovettura guidata dal Laspagnoletta era la terza del gruppo, distanziata da quella precedente di qualche secondo.

Giunti in prossimità di Potenza, usciti dallo svincolo di Tolve, i tifosi del Melfi subivano, nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio Scalo (PZ), un vero e proprio agguato da parte di un gruppo numeroso di tifosi della squadra concorrente del Rionero in Vulture. Ed infatti, al passaggio dell'autocolonna dei tifosi del Melfi, i tifosi del Rionero, vestiti con abiti e giubbini scuri e con i volti coperti, si dirigevano verso le autovetture che transitavano, armati di spranghe, bastoni, mazze, fumogeni e altri oggetti pericolosi, come da verbali dei sequestri operati dalla PG nell'imminenza dei fatti (cfr. pag. 14 della sentenza di primo grado). Nell'occasione, la Fiat Punto condotta da Laspagnoletta, onde sottrarsi all'agguato, si spostava verso la corsia di marcia opposta (quella sinistra) ove avveniva l'impatto con due persone facenti parte del gruppo degli aggressori, Tucciariello Fabio Berardino, che moriva, e Di Lorenzo Vincenzo, che riportava lesioni personali. Dopo l'impatto, Laspagnoletta ritornava sulla corsia di pertinenza e si allontanava sulla S.S. 407 Basentana, in direzione Metaponto. Qui, veniva intercettato da una pattuglia della Polizia Stradale che lo identificava, in uno con gli occupanti della Fiat nPunto.

3. In premessa, va rilevata l'infondatezza della doglianze proposte dalle parti civili Tucciariello Marilisa Lorena e Tucciariello Alessandra, che hanno eccepito la inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi, in quanto, diversamente da quanto si sostiene, l'esame dell'atto, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della questione proposta, consente di rilevare che nello stesso sono stati esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza di primo grado in maniera conforme al *dictum* di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01.

E, sempre in relazione al ricorso proposto dalle medesime parti civili, va rilevato che nessuna influenza sul decidere del giudice di merito possono avere le valutazioni operate in sede cautelare, come vorrebbe il difensore ricorrente, laddove la piattaforma della gravità indiziaria a disposizione del giudice cautelare è diversa e più sommaria rispetto a quella probatoria su cui opera il giudice della cognizione.

4. Le due sentenze di merito, con valutazione conforme, ritengono che sussistessero per il Laspagnoletta i presupposti per la legittima difesa.

La Corte potentina correttamente osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio *ex ante* calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/2/2018, Rv. 273401 - 01). E anche il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio *ex ante*, ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'agredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, Di Pietro, Rv. 279777-01).

Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, già il giudice di primo grado aveva sottolineato come: «Le circostanze di fatto emerse dagli atti di indagine e, in particolare, dagli atti relativi ad altro procedimento penale sui medesimi fatti e a carico di altri "tifosi" del Rionero, non arrestati nell'imminenza dei fatti, fanno ritenere astrattamente configurabili i presupposti della causa di giustificazione della legittima difesa, di cui all'art. 52 c.p.» (pag. 29 della sentenza di primo grado).

Sempre il ^{giudice} ~~grup~~ lucano osservava che: «Analizzando, nel caso di specie, la condotta tenuta da Laspagnoletta, alla stregua degli atti di indagine acquisiti, emerge senza alcuna ombra di dubbio un quadro di generale violenza di tipo "tribale" originata in via esclusiva dal gruppo di "tifosi" antagonisti, giunti nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata, con ciò deviando al percorso dovuto per

poter assistere alla concomitante partita della squadra di calcio di appartenenza, col solo fine di vendicarsi della squadra avversaria per rancori calcistici pregressi, non ancora sopiti. Depongono in tal senso le numerose comunicazioni via sms e chat, intercorrenti tra i "tifosi" nei giorni antecedenti ai fatti in contestazione, unitamente ai sopralluoghi sulla zona del futuro assalto (testimoniati dalle foto scattate e scambiate), all'inquietante esortazione all'"andare a fare Nassiriya", come emerso da un messaggio di una chat, al noleggio di furgoni, pratica utilizzata per la prima volta proprio in occasione degli scontri in contestazione, come dichiarato a sommarie informazioni da taluni supporters del Rionero, al chiaro intento di celarsi dietro felpe con cappuccio scure, come testimoniato dalle dichiarazioni rese dai malcapitati tifosi del Melfi, i quali, a bordo di sei autovetture, anche con un minorenni al seguito, si recavano allo stadio per fare il tifo per la propria squadra. La violenza programmata ed organizzata, nei minimi dettagli, nei giorni precedenti, si concretizzava in un assalto in modalità primordiale, attraverso l'utilizzo di numerosi bastoni in plastica, di colore blu, poi sequestrati dopo che i "tifosi" se ne erano disfatti, che comportavano danni marginali per la seconda vettura e danni netti per la terza autovettura, alla cui guida vi era Laspagnoletta» (pag. 30).

Coerentemente il giudice di primo grado aveva ritenuto essere «chiaro che, in quei secondi nei quali la vicenda si è realizzata, Laspagnoletta non avesse potuto che percepire la pericolosità, attuale ed imminente, di un'offesa all'incolumità propria e degli altri occupanti della terza autovettura, ingiusta e non voluta dallo stesso, che si recava allo stadio in un tranquillo pomeriggio domenicale». Ed essere «altresì evidente che Laspagnoletta, non unica persona all'interno della propria vettura, per non andare incontro ad una esposizione come vittima sacrificale dell'assalto, non potendosi richiedere allo stesso una passiva rassegnazione alla viltà dell'altrui attacco, non avesse potuto far altro che difendersi con i mezzi che aveva a disposizione, ossia il proseguire, in avanti o indietro, a bordo della vettura che guidava».

Dal loro canto, i giudici del gravame del merito - con motivazione logica e congrua e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- evidenziano che risulta pacificamente provato dagli atti processuali come non possa ravvisarsi a carico del Laspagnoletta la determinazione volontaria dello stato di pericolo in cui questi si è venuto a trovare, che escluderebbe la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa.

Nel caso in esame l'esimente viene ritenuta pienamente applicabile, in quanto l'agente si è trovato di fronte ad un'imprevedibile azione aggressiva da parte di circa cinquanta tifosi del Rionero, senza di fatto mai accettare volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata, (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La

Gioiosa e altri, Rv. 272036; Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, Minasi, Rv. 251834; Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007, Marrocu, Rv. 239205), ~~o~~ senza aver avuto concretamente la possibilità di allontanarsi dal luogo senza porre in essere la manovra che di fatto è stata la causa degli eventi infausti.

Come ricorda correttamente la Corte potentina il termine "necessità", adoperato nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen., ha una portata perentoria, escludendo dal suo rigoroso orizzonte applicativo qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l'agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, El Farnouchi, Rv. 252352); sicché, non sarebbe invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/6/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605).

Ma così non viene ritenuto essere stato nel caso che ci occupa e perciò, in applicazione di tali principi, la legittima difesa viene pienamente riconosciuta dalla Corte territoriale essendosi ritenuto l'imputato, in uno con i suoi compagni di viaggio, mero destinatario della spedizione punitiva organizzata dalla tifoseria avversa, senza di fatto avere accettato la situazione di pericolo nella quale si è trovato e ponendo in essere un'azione difensiva del tutto necessitata (Sez. 5, n. 32381 del 19/2/2015, D'Alesio e altro, Rv. 265304; Sez. 5, n. 4402 del 9/10/2008, P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 242596; Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Daidone, Rv. 236513).

Nel caso di specie è indubbio, infatti, che l'autovettura condotta dall'imputato fosse stata oggetto di un agguato preordinato da parte di circa cinquanta persone armate di bastoni ed altri strumenti idonei all'offesa fisica e che sussistesse in concreto una situazione di legittima difesa in cui il reo ha potuto utilizzare l'unico mezzo a sua disposizione, ossia la sua autovettura, per sottrarsi all'azione violenta dei tifosi del Rionero.

Come si ricorda in sentenza, sul veicolo condotto dall'imputato sia la polizia giudiziaria che il C.T. del P. M. avevano infatti riscontrato la presenza di segni riconducibili a colpi sferrati dai bastoni di colore azzurro in possesso dei tifosi del Rionero in Vulture, rinvenuti e repertati nell'imminenza dell'accaduto e sul luogo del delitto dai rappresentanti delle forze dell'ordine. E per entrambi i giudici di merito non vi è dubbio che la reazione posta in essere fosse necessaria tenuto

conto di tutte le circostanze dell'azione ed in particolare del numero degli aggressori, dei mezzi dai predetti utilizzati per l'offesa alle persone, della continuità della violenza nonostante i tentativi dell'imputato di sottrarsi all'aggressione dei tifosi avversi.

5. Le due sentenze di merito, invece, divergono in ordine alla valutazione sull'eccesso colposo, sussistente per il giudice di primo grado ed insussistente per la Corte di appello.

L'eccesso colposo di legittima difesa – va ricordato- si ha, quando, pur in presenza dei requisiti della legittima difesa, il soggetto viene sanzionato in quanto la propria condotta ~~esautora~~ ^{legittima} dai limiti applicativi della causa di giustificazione quanto a proporzione tra azione e reazione (cfr. sul punto. Sez. 4, n. 16840 del 24/2/2021, Ben Mariem Mohamed, n.m.). Non sussiste, dunque, l'eccesso colposo in mancanza di legittima difesa reale o putativa e, ai fini della configurabilità dell'eccesso colposo di legittima difesa, occorre preliminarmente accertare l'eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti. Successivamente occorrerà valutare se l'eccesso è realizzato nella consapevolezza o no di oltrepassare i limiti della scriminante. Andrà differenziato, in altri termini, il caso dell'eccesso dovuto ad errore di valutazione da quello consapevole e volontario, poiché soltanto il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante, che porterà l'agente a rispondere del fatto non giustificato a titolo doloso.

Nel caso dell'errore, invece, il fatto, pur essendo volontario, è realizzato nella consapevolezza di una scriminante di cui inconsapevolmente si oltrepassano i limiti di giustificazione per un errore di valutazione di questi ultimi, in tal senso differenziandosi l'ipotesi da quella di cui all'articolo 59 del codice penale dove la causa di giustificazione non sussiste ed è solo l'agente che, per errore, la ritiene esistente.

L'art. 55 cod. pen. – va ricordato- disciplina l'ipotesi in cui, nel commettere «alcuno dei fatti previsti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità», stabilendo che «si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi (si siano superati per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini (cioè per colpa), i limiti dell'agire consentito dalla scriminante o esimente), se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo”.

L'eccesso nella causa di giustificazione può dipendere dalla erronea valutazione dell'agente, il quale, pur agendo in presenza dei presupposti scriminanti,

ritiene necessario, o comunque consentito, un comportamento che fuoriesce in realtà dai limiti della giustificazione. L'ipotesi si differenzia, in altri termini, da quella dell'art. 59 co. 4, cod. pen. perché in quest'ultima l'agente si rappresenta come sussistente una situazione scriminante che in realtà non esiste.

In altri casi, l'eccesso può dipendere dal fatto che l'agente non riesce a contenere la propria condotta nei limiti della scriminante, per inabilità, concitazione o per qualsiasi altra causa inerente all'esecuzione del fatto (è il caso del colpo che si vuole infliggere per stordire l'aggressore e, invece, per troppa foga, lo si uccide).

Nella prima ipotesi si parla di eccesso nel fine, nella seconda di eccesso nei mezzi. L'eccesso, non potendo, per definizione, essere ricompreso nell'ambito della causa di giustificazione cui si riferisce, dà luogo ad un fatto obiettivamente antiggiuridico, che, tuttavia, può portare ad un'affermazione di responsabilità dell'agente soltanto qualora il travalicamento dei limiti della scriminante sia dovuto a colpa, e sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

Nulla esclude, in altri termini, in linea di principio, che l'eccesso possa anche risultare incolpevole, nel qual caso non vi sarà affermazione di penale responsabilità per chi l'ha realizzato.

Ancora di recente si è ribadito che, in tema di legittima difesa, sussiste l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa (così Sez. 1, n. 41552 del 13/6/2023, Bruno, Rv. 285373 – 01 che ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra).

L'eccesso colposo di legittima difesa, che rientra tra le ipotesi di c.d. colpa impropria unitamente all'errore di fatto determinato da colpa (art. 47 cod. pen.) e all'erronea supposizione di una causa di giustificazione (art. 59, ult. comma, cod. pen.), costituisce uno dei casi più frequenti di eccesso colposo nelle cause di giustificazione.

6. Il presupposto perché possa ipotizzarsi l'eccesso colposo è, dunque, che la causa di giustificazione, come hanno ritenuto concordemente entrambi i giudici di merito nel caso in esame, esista effettivamente.

Si avrà eccesso colposo quando la causa di giustificazione, dunque, esiste o è erroneamente supposta ma l'agente colpevolmente non ne comprende il livello di gravità oppure, pur avendone percepito il livello di gravità, reagisce in modo sproporzionato alla natura dell'aggressione.

Il limite di tale proporzione è descritto dall'art. 2, co. 2, CEDU, secondo il quale non va considerata lesiva del diritto alla vita la morte che sia il risultato di un uso della forza resosi «assolutamente necessario» per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale.

Nell'errore che porta all'eccesso colposo possono, in proposito, aversi due ipotesi: un errore di percezione iniziale o un errore di valutazione successivo sull'uso dei mezzi di reazione (errore di giudizio ed errore modale).

Se, invece, l'eccesso esiste ma la reale situazione non era conoscibile dall'agente con l'ordinaria diligenza, ovvero l'errore modale non era prevedibile o evitabile, l'agente non è punibile per difetto di colpevolezza (Sez.4, n. 12420 del 3/2/2010, Panzi, in motivazione).

È stato poi precisato che, in tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (Sez. 3, n. 30910 del 27/4/2018, Rv. 273731 - 01; Sez. 4, n. 9463 del 13/2/2019,, Rv. 275269 —01).

Orbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento in relazione all'eccesso colposo in legittima difesa – che, va ribadito, non comporta l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 cod. pen. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli art. 43 e 47 cod. pen.- il giudice del merito, in un caso come quello che ci occupa, a fronte della ritenuta sussistenza dell'esimente della legittima difesa, è chiamato a fornire adeguata motivazione dell'avvenuta sproporzione della reazione (Sez. 4 n. 48281 del 26/9/2017, Balilla, n.m.)

Ed è quello che ha fatto la Corte territoriale, come si dirà, pervenendo alla conclusione dell'adeguatezza della difesa rispetto all'offesa in atto, con riguardo alla sostanziale equivalenza dei beni posti in pericolo, essendosi concretato l'attacco portato dai tifosi vulturini in un vero e proprio agguato, con atti non solo pericolosi, ma di per sé in grado di ledere l'integrità fisica degli occupanti l'auto condotta dal Laspagnoletta. E' infatti incontestabile, alla luce della circostanze del fatto, come si legge in sentenza, che se l'imputato si fosse fermato, l'attacco non sarebbe cessato e sarebbe stato portato a conseguenze certamente ulteriori e più gravi.

7. La sentenza impugnata, sia in relazione al gravame nel merito proposto dall'imputato, che ha accolto, sia nel confutare quello delle parti civili, che miravano alla riqualificazione dei fatti come omicidio volontario, si è mossa nel solco

della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il giudice di appello che intenda riformare la sentenza di condanna emessa in primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 23167901; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep.2017, Mangano, Rv. 26894801), mettendo in luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni adottate a sostegno della decisione impugnata, offrendo una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep.2014, Ricotta, Rv. 25800501; Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, Ingrassia, Rv. 25461701).

Le stesse Sezioni Unite hanno confermato (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione) la necessità che il giudice d'appello strutturi in maniera per così dire «rafforzata» la motivazione della sentenza di riforma; occorrendo, in ogni caso, ricordare che, a differenza della pronuncia di condanna, che presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione presuppone la mera non certezza della colpevolezza. Con la successiva precisazione fornita da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise Rv. 272430 - 01 che, nel precisare che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ha affermato che lo stesso deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (cfr. Sez. 4, n. 14194 del 18/3/2021, Sisti Maroni, Rv. 281016 - 02).

La Corte potentina, infatti, si è lungamente ed articolatamente spesa, in motivazione, nel confutare il ragionamento del primo giudice laddove ha ritenuto che l'autovettura Fiat Punto non fosse stata circondata, evidenziando che risulta certo che la tifoseria del Rionero stesse procedendo al diretto danneggiamento del parabrezza e del finestrino anteriore destro dell'auto in questione con vari corpi contundenti, e che nel momento in cui la Fiat Punto, condotta dal Laspagnoletta, si spostò verso la corsia di marcia opposta a quella regolare (ossia sul lato sinistro rispetto al senso di marcia) nel palese tentativo di sottrarsi all'azione violenta in corso, anche questa era invasa dai tifosi antagonisti, tanto è vero che due furono investiti.

Viene poi ritenuta palesemente contraddittoria e priva di logica la sentenza di primo grado laddove ha ravvisato l'eccesso colposo ritenendo per un verso che il

Laspagnoletta avrebbe dovuto comunque fare retromarcia, ma a velocità limitata, in quanto una velocità sostenuta avrebbe posto in pericolo i "tifosi" sopraggiunti nella ridotta zona a tergo dell'autovettura, per poi asserire che la macchina non era circondata e, comunque, vi era uno spazio libero tra la parte posteriore della stessa e gli altri pedoni che continuavano a brandire delle aste contro la quarta vettura (così a pag. 33 della sentenza di primo grado). Se a tergo dell'auto condotta dall'imputato erano sopraggiunti altri tifosi autori dell'aggressione in atto, è evidente per la Corte potentina che il Laspagnoletta non aveva la concreta possibilità di fare retromarcia, anche se ad una velocità moderata, senza investire gli stessi. Dunque, che era accerchiato.

Viene inoltre evidenziato in sentenza che, alla stregua dei danni subiti dal veicolo, delle lesioni riportate dalle due persone coinvolte direttamente, prive di fratture agli arti inferiori, e dei segni colorati impressi sul parafrangente laterale destro della vettura e delle morchie nere rinvenute sulla gamba sinistra, al di sopra del ginocchio, dei pantaloni indossati da Tucciariello, deve escludersi l'arrotamento, essendo stato l'investimento del tipo *fender vault* (impatto contro il parabrezza e successivo scaricamento laterale per Tucciariello). Inoltre, sia il Tucciariello che il Di Lorenzo non venivano, a seguito dell'urto, sovrastati dal veicolo condotto dall'imputato, come emerso dall'assenza di tracce ematiche o danni sul fondo della vettura, o, ancora, da lesioni fisiche delle vittime compatibili con un arrotamento. Ed è stato anche escluso che vi sia stata una repentina accelerazione del veicolo, e dunque che gli investimenti fossero stati frutto di una manovra deliberata e volontaria da parte del conducente, in ragione del fatto che non vi erano elementi che potessero riferire di una improvvisa azione di sterzata verso il gruppo di persone, ovvero di una violenta accelerazione finalizzata ad impattare lo stesso con maggiore veemenza.

Il giudice di primo grado -come ricorda la sentenza impugnata- ha anche fondato la sussistenza dell'eccesso colposo sul presupposto che, non essendo l'autovettura condotta dal Laspagnoletta circondata, ben avrebbe potuto il prevenuto invertire il senso di marcia e comunque rallentare. Tale conclusione, però, per i giudici di appello, non considera (oltre a quanto appena rimarcato sul fatto che l'autovettura fosse effettivamente circondata) le reali dimensioni della strada dove si sono svolti i fatti (ben evincibile dalle fotografie acquisite al fascicolo processuale e dalla ricostruzione dello stato dei luoghi riportato nella c.t. dell'Ing. Cuomo) e la circostanza che il Laspagnoletta, nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, si era spostato sull'unica corsia opposta di marcia. Essa trascura, inoltre, come detto in precedenza, il fatto -riconosciuto anche nella sentenza di primo grado- che sulla sua destra e a tergo dell'auto certamente si trovavano altri tifosi del Rionero in Vulture sopraggiunti per attaccare e colpire il mezzo in questione.

Si evidenzia nella sentenza impugnata che, seguendo il ragionamento del giudice di prime cure, non sarebbe dato ~~di~~ comprendere concretamente come avrebbe potuto l'imputato invertire il senso di marcia in assenza del necessario spazio, o rallentare senza di fatto consentire ai suoi aggressori la effettiva realizzazione dello scopo perseguito con il premeditato agguato.

In realtà, ritiene la Corte territoriale che, con valutazione *ex ante* del tipo di pericolo che l'imputato si era prefigurato al momento della sua condotta reattiva, del numero dei suoi aggressori, delle modalità violente ed a mano armata con le quali i tifosi del Rionero avevano preordinato e posto in essere l'agguato ai danni dei tifosi del Melfi, del danneggiamento in corso di sviluppo sul lato destro del mezzo guidato dal Laspagnoletta, della presenza degli aggressori su entrambe le corsie di marcia della strada dove le condotte in esame si realizzavano, la manovra posta in essere, tra l'altro ad una velocità moderata di circa 45 Km all'ora, di spostarsi sull'altra corsia di marcia nel tentativo di sfuggire all'agguato o almeno di attenuarne le conseguenze, fosse l'unica in quel momento concretamente possibile ed esigibile.

La Corte territoriale evidenzia, conclusivamente, come sia emersa la dimostrata volontà dei tifosi della squadra del Rionero in Vulture di realizzare un vero e proprio agguato preordinato all'aggressione fisica dei tifosi del Melfi. E come tale stato di cose abbia suscitato nell'imputato lo stato d'animo e i timori personali per la sua incolumità e per quella degli altri passeggeri dell'auto da lui condotta, con reale percezione del pericolo di vita.

Nel caso di specie, perciò, avendo presenti tutte le circostanze in cui il soggetto si è trovato ~~x~~ ad operare - in particolare la rapidità con cui l'azione si è sviluppata per sottarsi all'aggressione di circa cinquanta persone, armate di bastoni ed altro, e del limitatissimo tempo a disposizione per valutare scelte alternative alla condotta realmente tenuta (che il consulente del P.M. ha stimato in non più di 5 secondi dal momento dell'avvistamento al momento in cui è avvenuto l'investimento delle due vittime) - logica ed incensurabile appare la conclusione dei giudici potentini di non ravvisare a carico del Laspagnoletta l'eccesso colposo in legittima difesa in quanto non è possibile individuare concreti elementi sulla cui base fondare l'errore inescusabile a seguito ~~x~~ di colpa specifica e di colpa generica per imprudenza, o imperizia o negligenza nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, «avendo l'agente agito in una situazione estrema di necessità difensiva con l'unica condotta reattiva possibile, ossia quella di spostarsi sulla corsia di marcia opposta (gesto di naturale spontaneità, giacché l'aggressione era cominciata dal suo lato destro, come dimostrano i danni riportati dal veicolo), dove comunque si trovavano le vittime dell'investimento nell'atto di porre in essere, congiuntamente agli altri tifosi del Rionero responsabili dei danneggiamenti arrecati al lato destro della

Fiat Punto guidata dall'imputato, ulteriori azioni violente ai danni dei tifosi del Melfi» (così pag. 27 della sentenza impugnata).

Coerente con le argomentazioni sopra esposte appare la conclusione in termini di irragionevolezza nel pretendere «che - a fronte di una premeditata azione di stile militare posta in essere da un numero consistente di aggressori armati di vari attrezzi contro tre persone chiuse in un'autovettura, che veniva percossa e danneggiata sul lato destro con la frantumazione del vetro del parabrezza e del finestrino anteriore destro - il Laspagnoletta dovesse o rallentare o fermarsi. Neanche valutare di fare retromarcia o di invertire il senso di marcia è condotta che si sarebbe ragionevolmente potuto attendere dall'imputato. Essa di fatto risultava impedita tanto per l'acclarata presenza sia su entrambe le corsie della strada che sulla parte posteriore del veicolo dei tifosi del Rionero, quanto dal fatto che l'auto dell'imputato era la terza, incolonnata in una fila di sei autovetture (con la conseguenza che sia la manovra di retromarcia che quella di inversione erano almeno rese più complicate, se non addirittura impedita)».

Per la Corte potentina occorre, inoltre, considerare il limitatissimo tempo che il Laspagnoletta ebbe a disposizione per rendersi conto di ciò che stava avvenendo e di decidere quale fosse la manovra più utile per difendersi dall'aggressione. Ogni altra condotta, in altri termini, avrebbe messo a rischio vita e incolumità sua e degli altri passeggeri.

L'imputato - si legge ancora in sentenza «si è trovato a fronteggiare una situazione anomala, tale da giustificare l'utilizzo dell'autovettura al fine di cercare di sottrarsi all'aggressione violenta e premeditata dei tifosi del Rionero a mezzo della manovra sopra descritta; sulla sua colpevolezza hanno, certamente, influito fortemente la concitazione del momento, il timore per l'incolumità propria e dei propri amici presenti sull'autovettura, la mancanza concreta di spazio per effettuare un'inversione di marcia o procedere in retromarcia ed il pochissimo tempo a disposizione per poter valutare eventuali alternative alla condotta in concreto posta in essere». Né nella fattispecie concreta è stato ritenuto possibile ravvisare a carico del Laspagnoletta una sorta di precipitazione e/o l'erronea valutazione sia dell'entità del pericolo e delle intenzioni dei suoi aggressori, che della modalità della manovra di guida posta in essere e diretta esclusivamente a sottrarsi alla altrui azione violenta e salvare sé e gli altri passeggeri.

In sentenza si richiamano le conclusioni a cui è pervenuto l'ing. Gianluca Cuomo, CT del P.M., laddove lo stesso tecnico ha precisato che «certamente, con il senno di poi, sarebbe stato preferibile arrestare la marcia della autovettura prima di giungere all'area di impatto, ma tale considerazione semplifica oltremodo il fenomeno incidentale, probabilmente non rendendo giustizia a nessuno dei soggetti coinvolti, laddove non vi sono elementi certi che possano permettere di stabilire

quante persone fossero presenti sulla carreggiata stradale (ed in quale parte della stessa) in ogni singolo istante del moto veicolare e quale fosse la reale percezione del rischio da parte del Signor Laspagnoletta Salvatore che, si rammenta, compreso anche il tempo psicotecnico di azione e reazione, ha avuto a disposizione circa 5 secondi di tempo per affrontare la situazione dal punto di vista emotivo e decidere quale potesse essere il comportamento più razionale da tenere» (pag. 29).

Ciò tenendo conto anche del fatto che un ipotetico arresto del veicolo ed una successiva inversione di marcia - in una zona dove la sezione stradale tutto sommato non è particolarmente ampia - se non effettuata ad una congrua distanza dai potenziali assalitori, avrebbe comunque probabilmente messo a repentaglio la incolumità dei tre occupanti del veicolo.

Per la Corte territoriale non può essere trascurata la considerazione che i veicoli che seguivano, in colonna, l'autovettura investitrice (in uno scenario in cui le mutue distanze di separazione sono incognite) hanno effettuato la manovra di arresto e di inversione molti metri prima di giungere nei pressi della stazione Ferroviaria, avendo avuto una differente percezione del fenomeno, laddove di certo vi era già un nutrito gruppo di persone ad occupare la sede stradale ed intenta a perpetrare l'aggressione alla vettura condotta dal Laspagnoletta (sul punto i giudici di appello richiamano pag. 125 della relazione del C.T.).

8. La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, ha anche confutato le argomentazioni delle parti civili, riproposte anche in questa sede, che avevano già sostenuto in appello l'errata riqualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato, in particolare l'errata qualificazione dell'elemento soggettivo, in quanto la condotta del reo sarebbe sintomatica dell'accettazione dell'evento e, pertanto, collocabile nell'ambito d'operatività del dolo eventuale. Quella in argomento -era stato sostenuto- non sarebbe una contestazione alternativa perché non sarebbe funzionale a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa a fronte di due fatti strutturalmente e storicamente diversi, mentre nel caso della qualificazione giuridica alternativa - quale quella in commento - del fatto come omicidio doloso o come omicidio stradale sarebbe evidenziata una differenza limitata al solo elemento psicologico.

L'imputazione formulata nei confronti di Laspagnoletta Salvatore conterrebbe in realtà, e sostanzialmente, solo l'addebito di omicidio doloso; il G.I.P., dunque, nel pronunciare condanna per il reato di omicidio stradale, ha modificato il titolo di reato contestato all'imputato applicando, così, l'art. 521 co. 1 cod. proc. pen.

Si evidenzia, in particolare, secondo le pp.cc. ricorrenti, che, se l'imputato ebbe modo di vedere la parziale aggressione subita dalla seconda automobile, sarebbe illogico concludere che egli si trovò dinanzi ad una situazione imprevedibile.

del 20/1/2020 a firma del Dirigente della Squadra Mobile Marano) effettuata dal giudice di primo grado. Dopo l'investimento Laspagnoletta non si fermava ma proseguiva la marcia dileguandosi in direzione Metaponto sulla SS 407 Basentana. La pattuglia della Polizia stradale intervenuta poco dopo i fatti immediatamente si poneva alla ricerca della vettura dell'imputato e la intercettava al km 04,400 (circa 3 km dalla scena *criminis*).

Ricorda il difensore ricorrente che argomenta il GUP, a pagina 28: «Alla stregua di quanto sopra evidenziato, emerge la piena consapevolezza dell'imputato di aver investito qualcuno e la volontarietà dello stesso di proseguire lungo la strada Basentana al fine di allontanarsi dal luogo degli accadimenti ove veniva "intercettato" da una pattuglia della Polizia stradale... Contrariamente a quanto oggetto di espressa doglianza difensiva, ossia che la pattuglia della Polizia stradale sia stata chiamata dallo stesso Laspagnoletta a seguito degli accadimenti, era proprio la pattuglia della Polizia stradale a mettersi alla ricerca del veicolo investitore sulla base delle informazioni assunte in loco. Appare pertanto integrata la fattispecie ad effetto speciale di cui agli artt. 589 ter e 590 ter c.p. per essersi il conducente della vettura investitrice dato alla fuga, allontanandosi dal punto di impatto, con la consapevolezza di aver investito qualcuno».

In definitiva, per le pp.cc. ricorrenti sussisterebbe palesemente il vizio di travisamento della prova, in quanto il giudice di secondo grado ha introdotto nella motivazione della sentenza informazioni rilevanti che non esistono nel processo (corsia di sinistra occupata; accerchiamento dell'auto; unica condotta possibile; rottura del finestrino anteriore destro; rottura parabrezza conseguente ai colpi inferti con mazze di plastica; l'essersi il Laspagnoletta fermato poco dopo l'investimento e l'aver ripreso la marcia solo dopo aver notato che gli assalitori erano ancora vicini e non desistevano) e avrebbe totalmente omesso la valutazione del materiale probatorio (più volte dettagliatamente indicato) decisivo ai fini della pronuncia. Tale vizio -si conclude- è idoneo a disarticolare e a minare alla fondamenta l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio omesso e/o introdotto ma inesistente.

Non competendo alla parte civile di dolersi sulla affermazione della responsabilità penale, nel caso di specie, alla luce di quanto è emerso dagli atti di indagine e dal complessivo quadro probatorio, e come ritenuto dal GIP nell'ordinanza di custodia cautelare, la condotta del Laspagnoletta, per la repentinità dell'azione, l'indifferenza verso l'incolumità altrui, la scelta di lanciarsi con il veicolo in accelerazione contro le persone che stazionavano sulla destra della strada - persone che avrebbe evitato di investire spostandosi sulla libera corsia sinistra, rallentando, non dirigendosi direttamente contro le stesse, ovvero invertendo la marcia, per

Il Laspagnoletta avrebbe deliberatamente scelto di proseguire lungo il suo tragitto, accettando i rischi connessi ad una simile decisione, pur avendo il tempo ed il modo per acquisire piena contezza della situazione che lo attorniava e scegliendo di andargli incontro con coscienza e volontà.

L'assenza di una repentina accelerazione ovvero di un'improvvisa frenata, l'aver mantenuto una velocità costante di 45 km/h, tratteggiando una traiettoria "continua e lineare" e considerando che tra i tifosi presenti quel giorno vi fosse un antico rancore calcistico, sono elementi che dimostrerebbero per le parti civili quali fossero le reali intenzioni dell'imputato, che, secondo gli appellanti, agì in modo lucido e cosciente, prevedendo ed accettando il rischio degli eventi concretamente realizzati ed oggetto di imputazione. In definitiva, sarebbe lecito concludere che il Laspagnoletta non si sarebbe trattenuto dal porre in essere l'illecita condotta nemmeno se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento mortale.

La Corte territoriale, richiamato integralmente quanto già sopra espresso in merito all'atto di gravame nel merito formulato dall'imputato, si è confrontata criticamente con tali rilievi e li ha motivatamente confutati.

In *primis*, ha ritenuto che l'operato del primo giudice, che ha ravvisato l'omicidio stradale e le lesioni personali di cui ai capi C, D ed E, è del tutto consentito e conforme ai suoi poteri a fronte di ipotesi accusatorie formulate, in relazione ai capi A, B, C e D, in partenza, dalla Pubblica Accusa in via alternativa tra condotte ascritte a titolo di dolo e condotte colpose.

Ciò è conforme all'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa (Sez. 3, n. 46880 del 11/7/2023, Bottiglieri, Rv. 285378 - 01; conf. Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomani, Rv. 262121 - 01; Sez. 4, n. 10109 del 22/1/2007, Di Paola, Rv. 236107; Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, dep. 2008, Laurelli, Rv. 238636 - 01).

Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, rileva la Corte potentina come dall'intera istruttoria dibattimentale e dal complessivo compendio probatorio sia emersa in modo chiaro e palese l'assenza di coscienza e volontà da parte dell'imputato di realizzare gli eventi ascritti negli editti accusatori, anche nelle forme del dolo eventuale e quindi, come volontà dell'azione di investimento intrapresa dall'imputato e mera accettazione del rischio di morte e lesioni personali delle vittime.

Il/particolare, la Corte territoriale dà conto di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il consulente del Pubblico Ministero laddove ha affermato che «...non sussistono gli elementi per affermare che l'investimento sia frutto di una manovra deliberata e volontaria da parte del conducente, in ragione del fatto che non vi sono elementi che possano riferire di una improvvisa azione di sterzata verso il gruppo di persone, ovvero di una violenta accelerazione finalizzata ad impattare lo stesso con maggiore veemenza.....».

In ordine poi alla qualificazione dei fatti così come operata dal primo giudice e alla sussistenza della legittima difesa in assenza di eccesso colposo vengono richiamate in sentenza le dichiarazioni rese da Calabrese Raffaele (passeggero anteriore) e Lovisco Davide Rocco (passeggero posteriore lato destro) che si trovavano entrambi sull'autovettura condotta dal Laspagnoletta al momento in cui si verificava l'aggressione da parte dei tifosi del Rionero.

Osservano i giudici del gravame del merito che Lovisco Davide, così come evidenziato dal primo giudice, riferiva che: 1. aveva visto un gruppo di persone scagliarsi contro la vettura, colpendo il veicolo con delle mazze, precisando di non aver da subito capito chi fossero gli aggressori, in quanto incappucciati e vestiti di nero; 2. in quanto tifosi del Melfi, il suo gruppo per andare a Tolve sarebbe dovuto passare, necessariamente su quel tratto di strada, contrariamente agli aggressori, che non avevano alcun motivo per trovarsi lì, poiché la strada per Brienza, ove si svolgeva la partita del Rionero, era nella direzione opposta; 3. contestualmente all'aggressione, la loro autovettura rallentava, pur continuando la marcia, per poi allontanarsi dal posto; 4. tutto avveniva nel giro di pochi secondi ed il Lovisco notava che alcune persone, già sulla sede stradale, tentavano di colpire la seconda auto che precedeva la loro; 5. in quel frangente non si rendeva conto che la autovettura avesse investito qualcuno; 6. veniva sfondato soltanto il parabrezza e, probabilmente, anche il vetro anteriore destro.

Ancora, in sentenza si ricorda che Calabrese Raffaele, dichiarava che: 1. l'aggressione era stata posta in essere, all'altezza dello svincolo per Tolve, da parte di una quarantina di persone, tifosi della squadra di calcio del Rionero, che doveva giocare in quel giorno a Brienza; 2. dopo aver sentito i primi colpi sul veicolo, egli chiuse istintivamente gli occhi, parandosi il viso con le braccia; 3. l'auto proseguiva la marcia per qualche altro metro e, dopo essersi fermati una prima volta, notando che gli assalitori erano ancora vicini, riprendevano la marcia fino ad una piccola area di sosta dove si fermavano per chiamare i soccorsi, ma venivano da subito affiancati da una macchina della Polizia; 4. oltre al parabrezza, venivano rotti anche i vetri del lato destro dell'autovettura, ma egli non si rese conto dell'investimento di una o più persone.

Per la Corte lucana, occorre considerare la natura dell'azione, tanto violenta ed improvvisa, posta in essere dagli aggressori, del tutto pianificata in ogni particolare, come dimostra sia il fatto che essi si erano in precedenza muniti di molteplici oggetti atti all'offesa, sia il fatto che si trovavano al di fuori del tragitto che avrebbero dovuto seguire per assistere alla partita della loro squadra, sia il luogo prescelto (il consulente del P.M. ha accertato che, per la conformazione dei luoghi, l'avvistamento della stazione di Vaglio era possibile a non più di 100 metri di distanza) e infine ancora la circostanza che è rimasto provato che le autovetture dei tifosi del Melfi erano state seguite da un altro tifoso del Rionero, col compito di monitorarne il tragitto e di avvisare i compagni poco prima del loro arrivo all'altezza della stazione di Vaglio, così da consentire ai secondi di rimanere nascosti fino al loro sopraggiungere e di operare l'agguato con la certezza dell'imprevedibilità. Di fronte ad un'azione di tale fatta, durante la quale l'autovettura condotta dall'imputato aveva subito la rottura del parabrezza e del finestrino anteriore destro e in cui i tifosi del Rionero si scagliavano contro i tre tifosi del Melfi (chiusi all'interno dell'auto Fiat Punto) sia dal lato destro che dal lato sinistro, per i giudici di appello è del tutto irragionevole ritenere che il Laspagnoletta abbia avuto il tempo, la concreta possibilità ed il modo di acquisire la consapevolezza che la morte di Tucciariello Fabio Berardino e le lesioni personali patite da Di Lorenzo Vincenzo, Mecca Giuseppe Walter e Pitoia Vittorio, eventi non direttamente voluti, avessero probabilità di verificarsi come conseguenza della propria azione, accettandone il rischio.

Per entrambi i giudici del merito depone ulteriormente per l'assenza del dolo, anche nelle forme di mera accettazione del rischio del verificarsi dell'evento infau-
sto, il comportamento tenuto dal Laspagnoletta subito dopo che i fatti in contestazione si erano verificati, allorquando proseguiva la marcia per qualche altro metro e, dopo essersi fermato una prima volta, notando che gli assalitori erano ancora vicini e non desistevano, riprendeva la marcia fino ad una piccola area di sosta dove veniva immediatamente raggiunto ed affiancato da una macchina della Polizia stradale.

Ciò perché -ed è una valutazione del tutto logica- se il Laspagnoletta avesse realmente voluto porre in essere l'azione investitrice accettandone il rischio di ogni conseguenza, si sarebbe certamente allontanato in modo repentino dalla *scena criminis* per sottarsi alle forze dell'ordine.

La Corte territoriale, perciò, in merito ai fatti contestati ai capi C) e D), ha ritenuto la condotta dell'imputato priva di antiggiuridicità per avere agito lo stesso in una situazione di legittima difesa ed in assenza di qualsivoglia eccesso colposo; mentre per il capo E) ha ritenuto che non sussistessero proprio gli elementi per

ricollegare le lesioni personali riscontrate sulle persone di Mecca Giuseppe Walter e Pitoia Vittorio all'azione investitrice del reo.

9. Dunque, al tirare delle somme, entrambi i giudici di merito hanno motivatamente escluso il dolo e ritenuto non plausibile l'accettazione della sfida sostenuta in tesi dalle parti civili, con violenza che risponde a violenza, sulla base di dati tecnici inconfutabili, a cominciare da quello secondo cui l'imputato non ha aumentato la velocità della propria vettura. Si è temporaneamente spostato sulla sinistra, ma a destra gli avevano già preso a sprangate l'auto.

Ed appare del tutto logico e congruo l'argomentare dei giudici del gravame del merito che hanno escluso l'eccesso colposo.

Non sostenibile, infatti, è la tesi portata anche in questa sede dai ricorrenti secondo cui vi sarebbe stata sproporzione perché da un lato si stava attendendo ad un bene materiale (l'autovettura) e dall'altro si è posto in pericolo, sacrificandola, l'integrità fisica degli aggressori.

Come provato nei paralleli processi a carico di tifosi del Rionero (Di Lorenzo +24 e Aquino+21), con atti versati nel presente procedimento, l'imboscata, del tutto premeditata, fu posta in essere da quasi cinquanta persone armate di bastoni di plastica, spranghe, fumogeni, tirapugni.

Non va trascurato che una parte degli oggetti contundenti (48 bastoni di plastica dura blu, 5 fumogeni, 1 tirapugni, 1 crick e diversi petardi, oltre che una vaschetta di plastica contenente numerosi bulloni di metalli) fu sequestrata, in uno con l'arresto di 25 aggressori, ma che altri 22, con il loro armamentario bellico (e verosimilmente anche con le cinque mazze di ferro notate dalla Polizia Stradale, finte di vari colori) in un primo momento riuscirono a fuggire e solo successivamente sono stati identificati.

Ad essere posta in pericolo, dunque, con vetri che andavano in frantumi ed auto che venivano danneggiate a bastonate e le cui portiere venivano prese a calci, fu, scientemente, l'incolumità fisica e la vita dei tifosi del Melfi. E di fronte all'improvvisa imboscata in cui era caduto mentre si recava tranquillamente ad assistere ad un incontro di calcio che nulla aveva a che vedere con la squadra degli aggressori e alla gragnuola di colpi che venivano inferti contro la propria autovettura, il Laspagnoletta fu chiamato ad assumere una decisione sul da farsi in un tempo di reazione che il sapere scientifico introdotto nel processo ha stimato in cinque secondi. E del tutto logicamente, visto che, come attestano i danni all'auto, i colpi venivano soprattutto dalla destra, si spostò sulla sinistra.

Per il giudice di primo grado e per il PG ricorrente, tuttavia, il Laspagnoletta verserebbe in colpa perché aveva un *modus discensus* che poteva consistere o nell'arrestare l'auto o nel fare inversione.

La tesi dell'arresto dell'auto, in realtà, come ben spiega la sentenza impugnata, appare incomprensibile. A meno di non voler accettare l'idea che l'agredito rimanesse fermo sotto i colpi degli aggressori.

Quanto all'inversione di marcia, si è detto di come il giudice di secondo grado abbia evidenziato l'illogicità del giudice di primo grado che nega l'accerchiamento dell'auto del Laspagnoletta, salvo poi, preso atto che gli aggressori gli si paravano di fronte, a richiedere che la retromarcia fosse lenta, perché dietro l'auto c'erano altri tifosi del Rionero.

L'affermazione apodittica del PG ricorrente secondo cui il Laspagnoletta poteva invertire la marcia non si confronta criticamente con la sentenza impugnata.

La Corte territoriale pone giustamente in evidenza che la larghezza della strada non consentiva una rapida inversione e nemmeno di fermarsi.

Il Laspagnoletta, come già detto, è il terzo del convoglio di sei auto, per cui le prime due riescono a passare, quelle che lo seguono hanno più tempo per accorgersi di quanto sta accadendo e riescono ad invertire la marcia, mentre lui, senza accelerare, cerca di sottrarsi all'assalto dei tifosi -avendo come ricorda la Corte territoriale 5 secondi per decidere- passando sulla corsia di sinistra. Ma lungo la propria strada investe il Tucciariello e il Di Lorenzo.

Ma- è l'obiezione che muove l'editto accusatorio e che la sentenza di primo grado avalla-è che egli procedeva alla velocità di 45 kmh in un tratto di strada in cui il limite era di 30 kmh ed ha comunque invaso la corsia opposta di marcia, con ciò violando le norme di cui agli artt. 42 e 143 cod. strada. Aveva, dunque, violato due regole cautelari c.d. rigide.

Ebbene, il profilo di illogicità che inficia il ragionamento del giudice di primo grado e su cui si appunta giustamente l'attenzione della Corte territoriale è, condivisibilmente, quello che non si può pretendere da un soggetto aggredito il pieno rispetto delle regole cautelari stradali, seppur di quelle c.d. rigide, che sono state scritte e pensate per situazioni di fisiologico e normale svolgimento del traffico veicolare.

Si tratta di consacrare in ambito giuridico il principio generale della logica tradizionalmente condensato nel brocardo *adgreditus non habet staderam in manu*. Ogni regola cautelare, infatti, presuppone scenari e situazioni radicalmente diverse con cui confrontarsi in cui viene in rilievo il principio di esigibilità.

Le regole cautelari rigide, pur se più consone al principio di tassatività, si espongono al significativo rischio di trasformarsi in responsabilità oggettiva.

In tema di eccesso colposo, bisogna allora valutare le specificità del caso concreto onde evitare il crearsi di responsabilità di posizione sconfinanti, poi, nella responsabilità oggettiva.

Nella fisiologica circolazione di un giorno normale, *frigido pacatoque animo*, sarebbe stato doveroso imporre al Laspagnoletta, come agli altri automobilisti che si trovavano a percorrere quella strada, di tenersi al di sotto dei 30 km/h e di non invadere l'opposta corsia di marcia. Ma in una situazione patologica come quella in cui lo stesso si è trovato il 19 gennaio 2020, con un'imboscata di 50 persone con intenzioni chiaramente ostili e che ~~ti~~ prendono a calci e bastonate l'auto, con paura e tensione che la fanno da padroni, diventa inesigibile, come correttamente ha ritenuto la Corte del merito, chiedergli il rispetto dei 30 km/h e di rimanere nella propria corsia di marcia.

10. Al rigetto dei ricorsi delle parti civili consegue *ex lege* la condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

Rigetta i ricorsi delle parti civili che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2023


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Emanuele Di Salvo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 25 GEN 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

